LA MEDIAZIONE NEL MINNESOTA

Nel presente documento vi sono i seguenti materiali:

INDICE

- uno schema sul sistema statunitense di giustizia criminale;
- un testo introduttivo alla restorative justice, che ne ricostruisce le radici storiche e ne analizza i diversi strumenti (dalla mediazione autore-vittima ai group conferencing, fino ai circles);
- una breve presentazione del Prof. Mark Umbreit, corredata dalla descrizione del Center for Restorative Justice & Peacemaking presso l'Università del Minnesota;
- una serie di materiali messi a disposizione dal Prof. Umbreit, selezionati dall'Autore in occasione dell'incontro seminariale di Nisida e tradotti in italiano a cura dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali:

    - **"Restorative justice dialogue: Evidence-Based Practice" (2006)**, che esamina i diversi tipi di dialogo nell'ambito della restorative justice, attraverso i risultati di molteplici indagini condotte sul tema, le quali, in particolare, si sono focalizzate sullo studio delle seguenti variabili: i tassi di partecipazione e le motivazioni, la soddisfazione dei partecipanti, la percezione dell'equità dei programmi, le modalità di restituzione e riparazione dell'offesa, la diversion (evitamento dell'ingresso del reo nel sistema penitenziario), il tasso di recidiva;
    - un capitolo di un manuale sulle ADR (Alternative Dispute Resolutions) dal titolo: **"Victim Offender Mediation In Juvenile or Criminal Courts"**, che si concentra sullo specifico programma di mediazione vittima reo (VOM) con l'intento di introdurre una descrizione in un certo senso "generale" delle caratteristiche più importanti. L'articolo, che pone l'accento anche sulle "*best practices*", si basa sull'esperienza personale dell'Autore nel fornire assistenza tecnica e formazione a centinaia di organizzazioni locali e migliaia di individui in comunità locali in Nord America ed Europa, così come in Israele, Africa, Corea, Giappone, Russia e Sud America;
    - un articolo dal titolo: **"La giustizia ristorativa nel XXI secolo. Un movimento sociale ricco di opportunità e rischi"**, che offre l'opportunità di riflettere sul fatto che i principi e le pratiche della giustizia restorativa non sono automaticamente benigni, ma possono provocare, seppur involontariamente, diversi danni. Infatti, come nel caso di molti altri movimenti ed interventi fondati su valori elevati e buone intenzioni, periodicamente vengono a galla notizie circa effetti o conseguenze dannose che derivano dalla messa in atto di programmi di giustizia restorativa;
    - Inserire gudelines

Elementi fondamentali del sistema di Giustizia criminale negli Stati Uniti

> ***I poteri che non sono delegati dalla costituzione al governo federale e che non sono proibiti agli stati, sono riservati agli stati e al popolo.***
> ***(10th Amendment of the Bill of Rights)***

Il sistema legale statunitense si fonda sulla Costituzione (1787) e sulla Dichiarazione dei Diritti (Bill of Rights, 1791). Il decimo emendamento, sopra citato, delega agli stati tutti i poteri che non sono espressamente proibiti o concessi al governo federale. Ciò in altri termini significa che i singoli stati hanno un ampio margine di libertà nel promulgare proprie leggi, fintanto che esse non siano in contrasto con le norme costituzionali o con leggi e regolamenti federali. Da un punto di vista politico, gli Stati Uniti sono un paese federale (federal power versus state freedom) fondato, come la Gran Bretagna, su un sistema di common law. La Corte Suprema è l'arbitro ultimo della costituzione.

La dichiarazione dei Diritti e il sistema di Giustizia Criminale

I seguenti emendamenti sono di primaria importanza per il sistema di Giustizia Criminale e possono essere applicati sia a livello statale sia federale:

- 4°Emendamento: difesa da perquisizioni, arresti e confische irragionevoli.
- 5° Emendamento: vieta i processi per un crimine grave se non su accusa da parte del Gran Giurì. Proibisce inoltre la ripetizione del processo per la stessa offesa a seguito di un'assoluzione (eccetto in alcuni casi ben specifici), vieta la punizione senza un giusto processo di legge, e prevede che una persona accusata non possa essere costretta a testimoniare contro sé stessa.
- 6° Emendamento: garantisce un processo rapido e pubblico per i reati penali. Richiede il processo da parte di una giuria (di pari), garantisce il diritto alla difesa per l'accusato, e prevede che i testimoni debbano assistere al processo e testimoniare in presenza dell'accusato.
- 8° Emendamento: vieta le cauzioni e le multe eccessive, e le punizioni crudeli o inusitate.

Legge statale
Quasi tutte le leggi di giustizia criminale, sono leggi statali.
Le leggi statali devono rispettare la Costituzione (devono essere costituzionali) e la costituzione del singolo stato. Le leggi statali possono essere varate dalla legislature statale, da un referendum pubblico (in alcuni stati) o *de facto* da una decisione della corte (case law).

Legge locale
Le contee e le città possono, a loro volta, avere leggi proprie: esse, tuttavia, devono rispettare le leggi dello stato e la Costituzione.

Legge federale
Le leggi di giustizia criminale a livello federale, riguardano solo casi specifici, che di solito sono soggetti a più giurisdizioni (ad esempio, il traffico di stupefacenti, il traffico di esseri umani);

queste leggi sono varate dalla legislatura americana con approvazione del Presidente degli Stati Uniti.

1) Possibilità di contenzioso tra legge federale e legge statale (ad esempio, il governo federale combatte la legalizzazione della marijuana per fini curativi in California).
2) Alcune leggi federali, applicabili agli stati possono prendere la forma di regolamenti (ad esempio, regolamenti governativi relativi alla vendita di pistole)
3) Il governo federale inoltre può legiferare anche aggiungendo un emendamento alla Costituzione (accade molto di rado e di solito ciò si lega a questioni di grande rilevanza sociale). Ad esempio: l'abolizione della schiavitù (13° emendamento); proibizione di produzione e consumo di bevande alcoliche (18° emendamento), successivamente annullato (21° emendamento).

La Corte Suprema

Essendo gli Stati Uniti un Paese basato sulla common law, il compito della Corte Suprema è quello di verificare che le leggi, federali, o statali, o approvate da un referendum, siano conformi ai dettami costituzionali. Così, le decisioni de della Corte non si applicano esclusivamente ai singoli casi ma effettivamente "legiferano". La "legge" rimane in vigore fintanto che non viene superata da una successiva decisione della Corte. Le decisioni della Corte Suprema si applicano a tutto il Paese.

Le corti supreme in ogni singolo stato devono, nel valutare i casi, agire nel rispetto dei dettami costituzionali. Le decisioni a livello statale che si riferiscono alla costituzione dello stato, si applicano solo allo stato stesso.

Poiché la maggior parte delle leggi in materia criminale opera a livello statale e locale, la loro implementazione può mostrare notevoli variazioni a seconda degli attori del sistema: forze dell'ordine, magistratura. Benché le sanzioni siano determinate da leggi e ordinanze – a livello statale e /o locale – c'è spazio per la sperimentazione e la creazione di alternative alla reclusione. Tali iniziative possono essere previste da una legge dello stato o, come spesso accade, rappresentano il risultato di programmi locali. Esse derivano pertanto da bisogni che sorgono in una dimensione locale e possono essere messe in atto da un più ampio insieme di soggetti, tra cui: forze di polizia, corti, uffici dei procuratori, organizzazioni locali.

INTRODUZIONE ALLA RESTORATIVE JUSTICE

Per Restorative Justice (RJ) si intende un tipo di approccio che prevede che l'autore di un reato, la vittima ed eventualmente altri soggetti coinvolti più o meno indirettamente nel fatto-reato, si incontrino per gestire in prima persona, con l'aiuto di un terzo neutrale, il conflitto che li vede coinvolti. Il processo mira a fare evolvere positivamente (a "sbloccare") una situazione problematica, a consentire alle parti di riappropriarsi di competenze nella gestione dei problemi sociali, di sviluppare opzioni e valutare alternative al fine di giungere ad una intesa accettabile che risponda ai loro bisogni.

L'esigenza di individuare strategie di gestione della conflittualità alternative al tradizionale sistema sanzionatorio si sostanzia su alcuni elementi inconfutabili nella loro evidenza, all'interno delle società occidentali. Un progressivo cambiamento politico e culturale che ha attraversato negli ultimi 40 anni il mondo occidentale e che ha determinato – fra le altre cose - il graduale passaggio da un'ottica di tipo punitivo o riabilitativo nei confronti degli autori di reato ad una di tipo riparativo, corrispondente ad una nuova concezione della sanzione penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, evidenzia una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento, oltre che una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato. La RJ allora può consentire alle parti, adeguatamente supportate, di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.

Una ulteriore conseguenza del cambiamento politico e culturale in corso, è rappresentata dall'idea che l'integrazione – piuttosto che la segregazione - degli individui che infrangono le norme, debba rappresentare – come indicano ormai sempre più fonti - la principale linea guida delle azioni volte al mantenimento della sicurezza sociale. La segregazione non risolve i problemi, (ne è stato esempio la gestione delle epidemie attraverso l'isolamento degli infettati piuttosto che attraverso la cura di questi e la prevenzione di nuove diffusioni) mentre sono il ripristino del legame sociale, la mobilitazione della comunità finalizzata all'inclusione sociale che generano sicurezza.

L'esigenza di una giustizia diversa nasce, altresì, dall'insoddisfazione verso i sistemi di regolazione sociale del conflitto tradizionali, basati sulle risposte sanzionatorie di tipo classico sia perché tali sistemi risultano spesso "ingolfati" e quindi lento, sia perché – nel migliore dei casi – e inquadrano la vittima solo come destinatario di un eventuale risarcimento materiale, laddove il danno prodotto dal reato comporta non soltanto una perdita economica, ma anche una sofferenza personale nella sua dimensione emotiva e psicologica. I programmi di RJ si basano quindi sul principio che il reato non rappresenti unicamente una violazione della legge, ma anche una aggressione nei confronti della vittima e della comunità in genere. Essi intendono allora rappresentare una opportunità per la vittima (e per la comunità) di esprimere e vedere accolto il proprio disagio in termini di emozioni e di vissuti di paura e di rabbia, nell'ambito di un contesto protetto e non colpevolizzante per entrambe le parti.

Si può inoltre aggiungere che i programmi di RJ rappresentano una pratica sociale adatta ad affrontare una ampia serie di conflitti – non solo quelli che si configurano come reati – e per costruire le condizioni utili ad un miglioramento della qualità della vita in genere. Tali programmi rappresentano inoltre un tipo di approccio particolarmente adatto alle situazioni che vedono coinvolti giovani autori di reato, rispetto ai quali risulta particolarmente importante la possibilità di promuovere valori socialmente condivise e personal skills.

In estrema sintesi, gli **obiettivi** della RJ possono essere riassunti all'interno di 3 grandi categorie:

1. per l'autore del reato, che viene stimolato al confronto con le conseguenze delle sue azioni;

2. per la vittima alla quale viene finalmente conferito un ruolo attivo e viene riconosciuta una maggiore dignità. Alcuni anni fa venne realizzata in Italia una ricerca che rivelò come la vittima e l'apparato giudiziario si ispirassero a sistemi valoriali diversi, prevalendo nella vittima aspetti personalizzati, influenzati dall'azione negativa subita (odio, conflitto, coinvolgimento), e nel sistema giudiziario relazioni impersonali, ispirate ad una logica di funzionalità e di prestazione. I ricercatori suggerivano di instaurare un nuovo tipo di relazione che potesse soddisfare i reciproci bisogni: Per l'apparato giudiziario il conseguimento della fiducia da parte della vittima ed il consenso alla partecipazione; per la vittima il dialogo, la comprensione ed il coinvolgimento da parte dell'apparato giudiziario. I programmi di RJ, inoltre, contribuiscono ad aumentare il senso di sicurezza individuale delle persone offese da un reato, la loro "self-efficacy", andando ad incidere positivamente sulla quota di azioni possibili da parte delle vittime: empowerment itself has a restorative effect.

3. per la società, all'interno della quale vengono promossi valori e modelli nuovi, volti a superare la contrapposizione ideologica e morale fra reo e vittima, e ad avvicinare maggiormente la comunità al problema della gestione della devianza. Il processo avviato dall'intervento di RJ infatti, si compone di uno sforzo di costruzione di regole e significati condivisi, di una volontà di assumere il punto di vista dell'altro, di un tentativo di approfondimento ed elaborazione di comportamenti e vissuti individuali, tutti elementi che sarebbe riduttivo ricondurre primariamente o unicamente all'obiettivo di riconciliazione fra due singole parti (reo e vittima), e che possono invece costituire la base per una più complessiva strategia di politica criminale. In questo caso naturalmente l'intervento di RJ non tenderebbe solo al recupero di colui che ha deciso di contrastare le regole sociali, ma tenderebbe anche (o potrebbe tendere) a cambiare la domanda sociale di giustizia, incidendo concretamente sul modo di concepire il reato sia da parte del reo che della vittima. Un'operazione di questo genere va certamente in direzione di una "laicizzazione" della giustizia, ovvero di una distribuzione della funzione di "gestione della devianza" sul territorio, che non appare

facilmente perseguibile, ma che rappresenta un importante e ineludibile traguardo. Per coinvolgere la comunità in un più generale processo culturale di mediazione dei conflitti, occorre che questa rintracci una finalità comune rispetto alla gestione della devianza e della diversità, e che rinunci alla facile tentazione di consegnare il trasgressore alle autorità per isolarlo. In questo senso la RJ appare un intervento particolarmente adatto per contribuire al definitivo superamento degli aspetti della sanzione giudiziaria legati unicamente al controllo e alla repressione, a favore della diffusione nell'ambito del processo penale di principi e metodi di convivenza sociale.

Esiste, all'interno dei diversi Paesi, una considerevole variabilità dei programmi di RJ applicati e applicabili, in relazione alla diversa percezione sociale del conflitto e delle modalità di gestirlo. Essi variano fra loro in formalità, how they relate to the criminal justice system, how they are operated, how many parties they involve, and main purposes as well. Questo è un dato assolutamente positivo, in quanto consente a ciascuna realtà di individuare il programma più idoneo alle caratteristiche locali.

Ci soffermiamo brevemente sui **principali strumenti** della RJ: un primo strumento-base è la *restitution.* La restituzione può essere definita come l'azione necessaria a rimuovere, materialmente o simbolicamente, i danni provocati dal reato individua quattro diversi tipi di restituzione: 1) la restituzione monetaria alla vittima, che prevede il risarcimento dei danni per la vittima del reato; 2) la restituzione sotto forma di un servizio da svolgere per la vittima; 3) la restituzione monetaria alla comunità, che può consistere ad esempio nel devolvere una certa somma di denaro ad un ente di beneficenza (anche se si hanno pochi esempi pratici di questa forma di restituzione); 4) la restituzione sotto forma di *community service,* ovvero di un servizio in favore della comunità da prestare gratuitamente.

Gli strumenti di giustizia riparativa che prevedono l'effettivo incontro fra autore e vittima di reato sono tre: la Victim Offender Mediation (VOM), il *conferencing*, ed i circoli di pacificazione:

a) la *victim-offender mediation* può essere definita come la negoziazione fra le parti in conflitto, vittima e autore di reato, con l'assistenza di una terza parte, il *mediatore*, che facilita il processo di negoziazione. Lo spirito della mediazione è quello di dare l'opportunità alle parti di esprimere i propri sentimenti e le proprie impressioni circa l'evento criminoso e aiutarle a raggiungere un accordo di restituzione. Generalmente la mediazione si svolge tramite l'incontro diretto fra le parti. I programmi di mediazione trovano classicamente applicazione all'interno dei programmi di *diversion*, nelle udienze preliminari e nella fase esecutiva della pena.

La mediazione autore vittima si sostanzia in un incontro autore-vittima con un facilitatore imparziale (or better *equally partial*) a coordinare l'incontro e facilitare la discussione tra due stakeholder, l'autore e la vittima. Rispetto questa formula iniziale (l'autore, la vittima ed il facilitatore) i nuovi programmi di mediazione autore-vittima prevedono a) l'aggiunta dei genitori nei casi in cui siano coinvolti minori; b) l'inclusione

di alcuni (pochi) soggetti significativi nel conflitto; c) l'utilizzazione di co-mediatori; d) l'inclusione di più vittime e di più autori in una singola sessione di mediazione.
Le sessioni di mediazione seguono tradizionalmente le seguenti procedure:

1. il mediatore stabilisce delle *regole* di fondo a carattere comunicativo (starsene seduti, non interrompere, non usare linguaggi offensivi, ecc.);
2. il mediatore istruisce le parti circa la *confidenzialità* della sessione;
3. il mediatore descrive le *conseguenze* nel caso di fallimento della mediazione;
4. il mediatore usa uno *stile non direttivo* nel condurre le sedute di mediazione in modo da creare uno spazio di *dialogo* autentico tra le parti;
5. le parti danno la loro *versione dei fatti* senza essere interrotte;
6. le parti partecipano nella *discussione generale*.

b) *Conferencing* e *Family Group Conferencing* - I primi programmi di *conferencing* nacquero alla fine degli anni Ottanta in Nuova Zelanda in materia di conflitti che vedevano coinvolti giovani autori di reato e aborigeni. I programmi di *conferencing* vengono utilizzati per riunire insieme vittime ed autori del conflitto unitamente alle loro famiglie in modo da arrivare ad una soluzione del conflitto. Differentemente dalla mediazione autore-vittima, nella quale si fronteggiano alla presenza di un mediatore un autore ed una vittima, nel *conferencing* si assiste alla inclusione durante gli incontri di riparazione di altri *stakeholders* oltre all'autore ed alla vittima, quali i membri della famiglia e i *supporters* delle parti in conflitto (Umbreit, 1998). La partecipazione delle famiglie viene ritenuta essenziale nel processo rieducativo del minore. I programmi di conferencing sono quindi migrati dall'Australia verso il Canada, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna dove assumono spesso terminologie differenziate ('community conferencing', 'restorative conferencing'). I programmi di conferencing vengono utilizzati all'interno dei programmi di *diversion* e al termine delle udienze preliminari (*post-adjudication*). In questo tipo di intervento il processo di mediazione viene esteso ai parenti della vittima e dell'autore del reato e a tutti quei soggetti che, in funzione del particolare legame intercorrente con una delle parti in causa, possano contribuire al dialogo e svolgere un ruolo di supporto. Il *family group conferencing* è definito una forma di dialogo gestito secondo lo stile 'non direttivo'. L'incontro di mediazione si effettua in seguito ad una approfondita fase preparatoria di colloqui con ciascuna parte e delle rispettive famiglie e viene gestito secondo uno schema che prevede una prima fase costituita dal resoconto dell'autorità sul caso inviato e dalla descrizione del fatto da parte dell'autore o della sua famiglia; di una seconda parte nella quale il facilitatore individua le problematiche principali in riferimento ai danni economici e psicologici subiti dalla vittima; in una terza fase nella quale la vittima esprime i propri sentimenti in ordire ai danni subiti. In genere la discussione si conclude con le scuse formali da parte dell'autore posto di fronte ai danni subiti dalla vittima e a questo punto è compito

del facilitatore far leva sul pentimento provato dal reo al fine di promuovere la sua reintegrazione sociale (*reintegrative shaming*), attraverso un programma di riparazione nei confronti della parte lesa o della comunità.

c) I Circoli (*peacemaking circles*) - La pratica dei circoli si basa sui valori e le tradizioni delle popolazioni aborigene del Nord America e di alcune popolazioni aborigene della Nuova Zelanda e dell'Australia. Unitamente alle pratiche di *conferencing*, i *circles* sono negli ultimi anni divenuti una delle forme più incisive di giustizia ripartiva soprattutto negli Stati Uniti ed in Australia. La fortuna dei circoli, così come quella dei *conferencing*, deriva dal fatto che in questi programmi vi è un diretto coinvolgimento della comunità, rappresentando quindi la forma completa, il modello *par excellance* della giustizia riparativa. I circoli vengono disposti in caso di conflitti penalmente rilevanti ma utilizzati anche per pratiche di conflittualità per le quali non sia stata iniziata una procedura formale di denuncia. Usualmente i circoli vengono infatti istituzionalizzati come strumento di analisi e di verifica delle condizioni di recupero e di cura (*healing*) di giovani autori di reato. In questo senso i circoli sono strumenti che vengono istituiti dai servizi sociali, dalle scuole, dalle comunità in seguito ad un fatto conflittuale in modo da poter collettivamente decidere quali siano le misure di presa in carico per il minore e la vittima (Van Ness e Strong, 1997). I circoli vengono poi utilizzati come strumenti di *sentencing*, allorquando vengono istituiti dal giudice, dalla procura o dalla polizia, per offrire a chi applicherà la sanzione spunti per una sua flessione e trasformazione in una sanzione di tipo riparativo (*sentencing circles*).

L'attuazione di uno o l'altro dei programmi di mediazione è fortemente correlata alla struttura del sistema di giustizia penale di ciascun Paese. In particolare essa appare condizionata dall'esistenza di una tradizione di civil law o di common law, ovvero all'adesione di un sistema di giustizia al principio di legalità o discrezionalità dell'azione penale. Risulta a volte diffusa la convinzione che sia più facile istituire e sviluppare programmi di RJ in sistemi di common law, in relazione al maggior potere discrezionale della polizia, del PM e del tribunale. La prassi ha però dimostrato che tale differenza non è determinante e che l'obbligatorietà dell'azione penale non costituisce di per sé un ostacolo per lo sviluppo delle pratiche di RJ. Dalla data della prima mediazione - il 1974 - i programmi si sono diffusi rapidamente in tutto il Canada, negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei; a tutt'oggi abbiamo nel mondo oltre 1300 programmi di RJ. Negli Stati Uniti abbiamo oltre 300 programmi di mediazione autore-vittima ed oltre 700 programmi di conferencing; il Canada è il secondo paese con il più alto numero di progetti di RJ seguito da Australia, Nuova Zelanda, Francia e Germania (Aertsen e coll. 2006).

Mark S. Umbreit, I

Il Dr. Mark Umbreit è Professore, fondatore e direttore del *Ce[illegible]stice & Peacemaking* dell'Università del Minnesota, Scuola di Servizio Sociale. Presta inoltre servizio presso il *Center for Spirituality and Healing* presso la medesima Università, dove insegna *peacemaking* e spiritualità, perdono e cura nell'ambito della mediazione penale. E' *Visiting Professor* presso la scuola di Giurisprudenza dell'Università *Marquette* di Milwaukee ed è stato membro *dell'International Centre for Healing and the Law* di Kalamazoo, Michigan. E' uno studioso e specialista di chiara fama internazionale con oltre 36 anni di esperienza come mediatore, formatore, ricercatore ed autore di sei libri e più di duecento articoli, saggi pubblicati all'interno di volumi e monografie nell'ambito della giustizia riparativa, della mediazione e del *peacemaking*. Ha condotto seminari di formazione e lezioni, fornisce inoltre consulenze negli Stati Uniti, in Canada, Belgio, Cina, Colombia, Danimarca, Regno Unito, Giappone, Messico, Irlanda del Nord, Olanda, Irlanda, Israele/Palestina, Italia, Germania, Norvegia, Spagna, Sudafrica, Svezia e Ucraina.

Nella sua veste di professionista, è specializzato nel facilitare il dialogo tra i superstiti o le vittime di violenza efferata, in primo luogo di omicidio, e l'autore del reato. Ha lavorato su numerosi casi di estrema gravità e ha effettuato numerosi studi *multi-sited* in diversi Paesi sulla giustizia riparativa e la mediazione vittima-reo. Ha completato di recente uno studio per la valutazione dell'impatto di nuove iniziative in tema di giustizia riparativa in Ucraina. Il suo ultimo libro, ***Facing Violence: The Path of Restorative Justice & Dialogue*** (Affrontare la violenza: la strada per la giustizia riparativa e il dialogo)***,*** è uno studio sulla mediazione vittima-reo nei casi più gravi, principalmente di omicidio. Insieme ad altri colleghi ha dato il via ad un progetto di *Community Peacemaking*, per promuovere il dialogo costante tra diverse comunità per contrastare i reati causati da odio, intolleranza e violenza politica, progetto al quale hanno partecipato tra gli altri gruppi di nativi americani, la comunità somala di Minneapolis, comunità di arabi e di ebrei in varie città ed in Israele, protestanti e cattolici in Irlanda del Nord.

I suoi lavori sono apparsi in numerosi quotidiani statunitensi, tra cui ricordiamo solo il Wall Street Journal, il New York Times e USA Today; la sua attività è stata inoltre oggetto di documentari televisivi in vari paesi (Canada, Inghilterra, Giappone, Stati Uniti) ed ha ispirato un film sul crescente movimento sulla giustizia riparativa prodotto dalla Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti. Ha partecipato a numerosi talk-show e programmi giornalistici.

CENTRE FOR RESTORATIVE JUSTICE & PEACEMAKING
Un centro di ricerca internazionale per sostenere l'analisi, la formazione e il confronto in materia di giustizia ristorativa

Negli anni, più di 6.000 persone hanno partecipato ai seminari organizzati dal Centro presso l'Istituto internazionale di giustizia ristorativa e dialogo in Minnesota e in altri sedi. Il Centro ha curato l'organizzazione di corsi di formazione e conferenze, e ha prestato assistenza tecnica negli Stati Uniti e in Canada, così come in Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Germania, Olanda, Irlanda, Israele /Palestina, Italia, Giappone, Kenya, Norvegia, Nord Irlanda, Romania, Spagna, Svezia, e Ucraina. Nei prossimi mesi, il Centro terrà corsi di formazione e conferenze in Argentina e Sud Africa. Ogni mese, vi sono circa 14.000 contatti nel sito del Centro che rappresenta il primo e il più ampio al mondo nel campo della pratica, della ricerca e della formazione del dialogo ristorativo.

Il Centro ha realizzato, attraverso il progetto "Semi di Speranza", interventi di peacemaking nelle comunità per promuovere un dialogo sostenibile tra gruppi diversi in risposta a crimini di odio, intolleranza, e violenza politica. Questi interventi hanno coinvolto i nativi americani nel Pine Ridge/rapid city nel Sud Dakota, l'unione arabi ebrei per la pace, leader somali musulmani di Minneapolis, una coalizione gay-lesbica in Colorado, Cattolici e Protestanti in Nord Irlanda.

Per molti anni, il Centro ha collaborato con l'organizzazione "Semi di Speranza" in numerosi centri locali del Nord Irlanda dove vengono accolte le vittime di traumi e gruppi di pace, per sostenere gli sforzi di promuovere il dialogo ristorativo tra i militanti politici e le vittime coinvolte nel conflitto tra Cattolici e Protestanti. L'intervento è consistito nel coinvolgere personalità trasversali ai due schieramenti e nel farli partecipare a seminari di formazione in Minnesota e in viaggi del personale del Centro in Nord Irlanda per sostenere gli sforzi profusi a livello locale e per organizzare qui ulteriori corsi di formazione. In collaborazione con il Centre for Peace-bulding in Irlanda, Dr Umbrait ha tenuto in Nord Irlanda nel maggio del 2005 il corso "Peacemaking e spiritualità: un viaggio verso la forza e la cura".

Più recentemente, il Centro ha dato avvio a un progetto di dialogo transnazionale arabo-ebraico in collaborazione con il Centro Internazionale per la cura e la legge. L'intervento ha visto l'assistenza alla rete dei gruppi di dialogo arabo-ebraico negli Stati Uniti e la costruzione di relazioni tra israeliani e palestinesi coinvolti in settori lavorativi simili nel medio oriente.

Il Centro sta anche collaborando con il Centro Ucraino per il terreno comune e il Centro europeo per il terreno comune per prestare assistenza tecnica e monitorare i servizi predisposti, nonché per valutare l'impatto della prima iniziativa ucraina in materia di giustizia ristorativa e per sviluppare la mediazione reo-vittima in sei regioni. Inoltre, il Centro Palestinese per la risoluzione del conflitto e per la riconciliazione in Palestina (i territori occupati) ha chiesto al Centro di collaborare al tentativo di portare la giustizia ristorativa nella società palestinese.

Infine, il Centro sta collaborando con un collega dell'Università del Texas per valutare l'impatto della dialogo reo-vittima in crimini efferati, in primo luogo omicidio.

RESTORATIVE JUSTICE DIALOGUE:
Evidence-Based Practice

Umbreit, M.S., Vos, B. and Coates, R.B.

January 1, 2006

Nel seguente articolo saranno esaminati quattro tipi di dialogo nell'ambito della restorative justice. Essi comprendono: la mediazione autore-vittima (victim-offender mediation, ovvero VOM) i "group conferencing", i "circles", e la tipologia "altro". Tutti hanno in comune il fatto di prevedere un dialogo diretto tra vittima ed autore di reato, quasi sempre nelle forme di un incontro faccia a faccia, che riguarda il motivo specifico dell'infrazione; la presenza di almeno una terza persona che svolge il ruolo di mediatore, facilitatore, convocatore o circle keeper; e di solito, una specifica preparazione delle parti in modo tale che le stesse siano messe al corrente su cosa aspettarsi. L'oggetto dell'incontro tra le parti riguarda quasi sempre il ripercorrere ciò che è accaduto, identificarne l'impatto e giungere ad una comune comprensione, che spesso include il raggiungimento di un accordo su come il danno causato sarà riparato. Il ricorso a tali procedimenti può avere luogo in qualsiasi momento del processo penale: nella fase di pre-arresto, prima della sentenza, dopo la sentenza, ed anche durante l'incarcerazione.

La mediazione autore-vittima di reato (spesso chiamata "victim-offender conferencing", "victim-offender reconciliation" or "victim-offender dialogue") prevede il coinvolgimento di una vittima ed un reo in una mediazione di tipo diretto, facilitata da uno o a volte due mediatori/facilitatori; occasionalmente il dialogo ha luogo tramite un terzo che fornisce informazioni prima e dopo, dando vita ad un processo conosciuto come mediazione "shuttle" (navetta) o mediazione personale. Agli incontri "faccia a faccia" molto spesso partecipano anche persone di supporto (come genitori o amici) sia per le vittime sia per gli autori di reato.

I "Group conferencing" (più spesso conosciuti come "family group conferencing" o "community group conferencing" o "restorative group conferencing") prevedono regolarmente, oltre alla presenza di figure di supporto, sia per la vittima sia per il reo, anche la partecipazione di

rappresentanti della comunità. Il numero delle persone di supporto che possono partecipare varia da 6 a10 seppure alcune group conferences prevedano partecipazioni più ampie.

I "Circles" sono chiamati generalmente anche "peacemaking circles," "restorative justice circles", "repair of harm circles" e "sentencing circles". Numero e tipologia di chi partecipa ai circles sono simili a quelli di chi prende parte alle conferences, sebbene capiti molto spesso che ai circles sia presente un ampio numero di rappresentanti della comunità, in qualità di soggetti interessati, e possono inoltre essere convocati aggiuntivi circle-keepers o facilitatori.

La tipologia "altro" si riferisce, invece, ai programmi riparativi o ad altri programmi che si fondano sulla comunità, che invitano vittime e rei a partecipare insieme alla costruzione di una risposta appropriata all'offesa.

Col passare del tempo, le distinzioni tra le su nominate categorie hanno iniziato ad essere sempre meno visibili, in particolare tra la "mediazione" e i "group conferencing". Così esistono programmi che pur presentandosi come "family group conferencing" o "restorative group conferencing", in realtà, prevedono solo il coinvolgimento della vittima e del reo, alla presenza di alcune figure di supporto, senza la partecipazione di rappresentanti della comunità. Similmente, molti dei programmi di "victim-offender mediation" o di "victim offender conferencing" hanno iniziato in maniera sempre più regolare ad includere, oltre alle persone di supporto, anche membri della comunità.

Il presente articolo esamina i tassi di partecipazione e le motivazioni, la soddisfazione dei partecipanti, la percezione dell'equità dei programmi, le modalità di restituzione e riparazione dell'offesa, la diversion (evitamento dell'ingresso del reo nel sistema penitenziario), il tasso di recidiva.

Tassi di partecipazione e motivazioni

All'inizio, l'incontro vittima-reo è stato concepito principalmente come strumento per aiutare i giovani autori di reato a comprendere l'impatto del danno causato e per contribuire ad un decremento della recidiva. Durante la prima fase di sviluppo della RJ e del dialogo vittima reo infatti, nessuno sapeva se le vittime avessero intenzione di partecipare a tali incontri né se lo ritenessero utile. In realtà, un ampio numero di vittime contattate per partecipare agli incontri ha deciso di aderire.

Diversi studi condotti sugli incontri vittima-autore (VOM) mostrano che i tassi di partecipazione delle vittime oscillano tra il 40 e il 60%, sebbene si sia registrato anche un 90%. Molti studi poi, hanno consentito di notare come nella maggior parte dei casi la volontà di partecipazione all'incontro da parte delle vittime sia per lo più da ricondurre ad un desiderio di essere risarcite, vedere riconosciuta la responsabilità di chi ha commesso il reato, conoscere le motivazioni che hanno condotto alla commissione del reato e condividere la sofferenza con il reo, evitare la strada processuale, contribuire ad un cambiamento del comportamento del reo o assicurarsi che il reo sia adeguatamente punito. Un dato molto interessante emerso riguarda poi il fatto che le vittime, pur considerando come principale spinta a partecipare quella di ottenere un risarcimento, apprezzano in primo luogo dei programmi di mediazione vittima-reo la possibilità di poter dialogare con il reo (Coates and Gehm, 1985; Umbreit and Coates, 1992).

Nella maggior parte dei casi invece la partecipazione degli autori di reato è motivata dalla volontà di risarcire la vittima, di lasciarsi definitivamente alle spalle l'intera esperienza, di impressionare la corte, di scusarsi con la vittima (Coates and Gehm, 1985; Perry, Lajeunesse, and Woods, 1987; Umbreit, 1989; Roberts, 1995; Umbreit, 1995; Niemeyer and Shichor, 1996; Strode, 1997; Umbreit, Coates and Vos, 2001; Abrams and Umbreit, 2002).

Le motivazioni alla base delle scelte delle vittime di non partecipare ai programmi di mediazione risiedono, nella maggior parte dei casi, in sentimenti di paura di incontrare il reo, o nel desiderio di veder comminata una pena certa e dura all'autore di reato (Coates and Gehm, 1985; Umbreit, 1995; Niemeyer & Shichor, 1996).

Le ragioni dei rei a non partecipare, di contro, sono state meno esplorate. Si sa, ad esempio, che diversi autori di reato hanno scelto di non partecipare, su consiglio dei propri avvocati (Schneider, 1986), così come per altri, invece, la scelta di non aderire a programmi di mediazione rimanda semplicemente alla volontà di non essere infastiditi.

Relativamente poi ai programmi di mediazione che interessano crimini particolarmente violenti, le ragioni delle vittime a partecipare risiedono principalmente nella ricerca di informazioni (58%), nel voler mostrare al reo l'impatto delle azioni commesse (43%), e avere qualche forma di contatto umano con la persona responsabile del fatto criminoso (40%). I rei che hanno acconsentito alla partecipazione hanno fornito le seguenti motivazioni: scusarsi (38%), contribuire al ristabilimento della vittima (38%), fare qualcosa da cui le vittime possano trarre beneficio (26%). Gli autori di reato, inoltre, sperano che l'esperienza dell'incontro di mediazione possa favorire essi stessi (74%), contribuire al proprio percorso di riabilitazione (33%), cambiare il modo delle vittime di rapportarsi a loro (21%). Vanno ricordate infine le motivazioni di carattere spirituale (18%) (Umbreit, Vos, Coates and Brown, 2003).

Soddisfazione dei partecipanti

Mediazione autore-vittima**.** In linea generale, si può dire che sia le vittime sia gli autori di reato sono sostanzialmente soddisfatti dei programmi di mediazione e degli accordi che da essi scaturiscono (Davis, 1980; Coates and Gehm, 1985; Perry, Lajeunesse, and Woods, 1987; Marshall, 1990; Umbreit, 1991; Umbreit and Coates, 1992; Warner, 1992; Roberts, 1995; Carr, 1998; Roberts, 1998; Evje and Cushman,2000; Umbreit, Coates and Vos, 2001).

Usando un modello lineare di regressione multipla per determinare le variabili più spesso associate alla soddisfazione delle vittime, gli autori hanno scoperto che sono principalmente tre le variabili (che da sole rappresentano il 40%) che possono essere considerate le più significative. Esse sono: 1) la vittima si sente a proprio agio con il mediatore, 2) la vittima ritiene adatto il risarcimento risultato dall'accordo; 3) la vittima, per una qualsiasi ragione, è motivata da un forte desiderio iniziale di incontrare il reo.

Se intervistati in proposito, nove su dieci dei partecipanti raccomanderebbero il prender parte a programmi di mediazione autore-vittima (Coates and Gehm, 1985; Umbreit, 1991; Evje and Cushman, 2000; Umbreit, Coates, and Vos, 2001).

A questi alti tassi di soddisfazione nei confronti dei programmi di mediazione corrispondono alti livelli di soddisfazione rispetto al sistema di giustizia criminale. Infatti, le vittime e i rei che

hanno potuto sperimentare percorsi di mediazione hanno dichiarato di essere più soddisfatti del sistema di giustizia criminale di quelli che seguono il processo tradizionale (Davis, 1980; Umbreit and Coates, 1992; Umbreit, 1995).

In una meta analisi che ha riguardato sia programmi di mediazione autore-vittima sia programmi di group conferencing, Latimer, Dowden and Muise (2001) hanno potuto notare come in 12 su 13 di tali programmi – di cui sono stati studiati i tassi di soddisfazione – le vittime erano molto più soddisfatte di quelle passate per percorsi tradizionali. I tassi di soddisfazione, tuttavia, sono risultati più elevati nei programmi autore-vittima che in quelli di group conferencing. Gli autori ritengono infatti che l'ampia partecipazione alle conferenze (prevista da questi ultimi) renda più complicato giungere ad un accordo che comporti soddisfacimento.

Group Conferencing**.** I Group conferencing presentano elevati tassi di soddisfazione da parte dei partecipanti. A parte un primissimo studio condotto in Nuova Zealanda, dal quale è risultato come il 53% delle vittime si è ritenuta soddisfatta (Maxwell and Morris, 1993), studi più recenti, condotti sempre sui group conferencing, hanno riportato tassi molto più elevati oscillanti tra un 73% fino ad un 90% (Daly, 2001; McGarrel et al., 2000; McCold and Wachtel, 1998; Fercello and Umbreit, 1998). Due lavori piuttosto recenti mostrano addirittura come i livelli di gradimento e soddisfazione siano aumentati: da un 90% ad un 100% (Ierley and Ivkor, 2003; Hayes and Daly, 2004).

Uno studio condotto in Minnesota sulle principali variabili che incidono sul livello di soddisfacimento delle vittime nei group conferencing ha mostrato come uno dei fattori più importanti sia l'opportunità di "poter parlare con il reo e spiegare gli effetti del danno subito, oltre ad ascoltare le spiegazioni del reo stesso". La componente meno rilevante invece è risultata quella relativa all'"atteggiamento ed influenza negativa di genitori e/o parenti" (Fercello and Umbreit, 1998).

Circles. È relativamente esiguo il numero degli studi disponibili condotti sul tema dei peacemaking circles. Tuttavia, dai risultati delle prime indagini sul tema è emerso come i talking circles, gli healing circles, e i sentencing circles hanno inciso positivamente sulla vita di chi vi ha preso parte. Una prima valutazione effettuata dall'Hollow Water First Nation Community Holistic Circle Healing, sugli autori di reati sessuali, le loro vittime, le famiglie e la comunità, riporta risultati sostanzialmente positivi, tra cui: avere voce e ruolo all'interno del sistema di giustizia, ricevere rispetto, oltre ad un rinnovato legame con la comunità. D'altra parte, però vengono segnalati anche gli aspetti negativi della partecipazione ai circles, quali soprattutto: mancanza di privacy, difficoltà di lavorare con le famiglie e parenti e/o amici stretti, imbarazzo, scarsa professionalità, conflitti religiosi (Lajenunesse, T. and Associates Ltd. 1996).

"Ampia soddisfazione" delle vittime che hanno partecipato a programmi di Healing/Sentencing Circles, viene registrata nel territorio di Yukon (Matthews and Larkin, 1999), così come in quello di St. Paul, Minnesota (Coates, Umbreit, and Vos, 2000b). Ognuno dei trenta partecipanti, tra vittime e autori di reato, intervistati ha dichiarato di aver raccomandato la partecipazione a programmi di circles a chi si trovasse in simili circostanze. In particolare, gli autori di reato hanno indicato tra gli elementi più positivi della partecipazione, quelli legati alla "possibilità di entrare in contatto ed avviare dunque una comunicazione con gli altri partecipanti", al "cambio di atteggiamento/comportamento", all' "opportunità di risarcire la vittima e la comunità" oltre a quello di "evitare la corte". Le vittime hanno invece evidenziato fattori quali: "possibilità di

raccontare la propria storia", "essere ascoltate dagli altri" ed "entrare in contatto con il gruppo dei partecipanti". I rappresentanti della comunità sottolineano invece l'importanza del fatto che "la comunità venga in qualche modo risarcita" e che "essi comunque hanno aiutato qualcuno".

Tre distretti scolastici del Minnesota hanno adottato programmi di circles come risposta alternativa a problematiche legate alla disciplina. I risultati delle indagini emersi dopo tre anni di sperimentazione sul tema hanno consentito di evidenziare nel primo distretto una sostanziale soddisfazione da parte della maggioranza dei partecipanti a tali programmi (studenti, staff, genitori, e vittime) (Riestenberg, 2001, p. 11). L'intero staff scolastico ha voluto infatti sottolineare la "tenuta"'dei programmi di circles e il loro impatto positivo sul sistema di relazioni insegnanti-alunni. Anche a dispetto della scarsità di informazioni disponibili in merito alle indagini condotte presso gli altri due distretti, si è potuta comunque registrare anche qui una sostanziale soddisfazione per aver partecipato ai programmi dei circles: infatti più del 70% intervistati ha dichiarato di ricorre ai processi di circles nella propria aula (Riestenberg, 2001).

Equità

Mediazione autore-vittima**.**
Diversi sono gli studi condotti sulla mediazione autore-vittima e che si sono concentrati sul tema dell' "equità" del processo di mediazione e su quello dell'"accordo" (Davis, 1980; Collins, 1984; Coates and Gehm, 1985; Strode, 1997 Umbreit, 1988, 1989, 1991, 1995; Coates and Umbreit, 1992; Umbreit and Roberts, 1996; Evje and Cushman, 2000; Umbreit, Coates, and Vos 2001).

Non sorprende, anche in considerazione degli alti livelli di soddisfazione, che la vasta maggioranza di coloro che partecipano ai programmi di mediazione autore-vittima (circa l'80%), al di là dei setting, culture e tipologia di reati, considera che il processo è stato equo per entrambe le parti, così come l'accordo che ne è risultato. Inoltre, tali indagini hanno consentito di evidenziare come lo stesso sistema di giustizia criminale sia considerato equo. Un'analisi comparata ha poi mostrato come coloro che hanno partecipato a programmi di mediazione, sono stati trattati con maggiore equità di quelli che hanno seguito il tradizionale procedimento penale.

Group Conferencing**.** Quello dell'equità costituisce un tema centrale anche per i partecipanti ai programmi dei group; esso inoltre rappresenta un interessante argomento di indagine. Uno studio australiano su tale argomento (Daly, 2001) ha messo in luce come circa il 90% tra vittime e autori di reato intervistati abbiano considerato equo il processo di mediazione così come l'accordo conclusivo.
Stessi risultati sono emersi anche da tre studi americani (Fercello and Umbreit, 1998; McCold and Wachtel, 1998; and McGarrel et. al. 2001).

Restituzione e risarcimento del danno

Le forme che può assumere la restituzione, o come spesso viene indicata in alcune giurisdizioni, la riparazione, sono molteplici e vanno da un compenso diretto alla vittima, ad un servizio in comunità, a lavorare per la vittima, fino a volte, ad includere disposizioni di pagamento condivise tra vittima ed autore di reato. Anche le scuse sono spesso annoverate tra le modalità per riparare ad un danno causato. Inoltre, mentre in alcuni setting si prevede che la tipologia di

restituzione debba essere definita prima dell'inizio del programma, in altri, decidere se e come la vittima dovrà essere risarcita costituisce una parte del processo di mediazione stesso.

Mediazione autore-vittima
Circa la metà degli studi di cui si fa menzione riguarda il tema della restituzione o riparazione del danno. Di quei casi che hanno previsto l'incontro di mediazione, quasi il 90% o ancor di più ha generato accordi, la maggior parte dei quali è consistita in varie tipologie di restituzione.

Group Conferencing . La restituzione o la riparazione rappresenta, molto spesso, il tema centrale delle conferences. Diversi studi condotti sul tema indicano come le scuse formali giochino, in molti casi, un ruolo fondamentale nella valutazione dei risultati dei group conferencing (McGarrel et al., 2000; Maxwell and Morris, 1993). Tuttavia, la restituzione assume, molto spesso, anche la forma di risarcimento monetario o lavoro per la vittima.

Studi comparati sui Group conferencing hanno poi messo in evidenza come i tassi più alti di restituzione riguardino vittime che hanno partecipato ai group rispetto a quelle i cui casi sono stati trattati attraverso altri canali (Strang and Sherman, 1997; Mcgarrell et al., 2000).

Diversion

Molti programmi di restorative justice sono esplicitamente costruiti per "deviare" gli autori di reato dai tradizionali procedimenti giudiziari. Lo strumento della diversion suscita giudizi contrastanti: così mentre alcuni ne tessono le lodi, altri esprimono le proprie perplessità soprattutto rispetto alle involontarie conseguenze che tale strumento comporta, prima fra tutte quella di ampliare la rete degli autori di reato portando a sanzionare coloro che, altrimenti, attraverso le tradizionali procedure, non avrebbero ricevuto alcuna forma di sanzione.

Mediazione autore-vittima**.** Due studi sulla mediazione, entrambi condotti in Gran Bretagna hanno registrato un allargamento della rete in seguito all'intervento di diversion. Il primo studio ha portato alla conclusione che almeno il 60% degli autori di reato che hanno preso parte alla mediazione ha effettivamente seguito un percorso di diversion: di questi un 13% ha avuto un effetto di ampliamento della rete, molto meno di quanto ci si aspettasse (Dignan, 1990). Nell'altro, il 43% dei casi sottoposti a diversion non ha ricevuto alcuna (Warner, 1992).

Due studi condotti negli USA hanno permesso di evidenziare il successo dello strumento di diversion rispetto ai procedimenti tradizionali. La prima delle due indagini, condotta in North Carolina ha registrato una riduzione dei due terzi dei casi a carico della giustizia ordinaria (Clark, Valente and Mace, 1992). La seconda, uno studio comparato condotto in Indiana-Ohio sulle conseguenze per 73 tra minori e adulti che hanno partecipato a programmi di mediazione e altrettanti passati invece per il procedimento tradizionale, (Coates and Gehm, 1985) ha mostrato che gli autori di reato che hanno seguito un programma di mediazione hanno passato meno tempo in carcere rispetto alle loro controparti.

Group Conferencing**.** L'esame dei risultati che emergono dai group conferencing sono variegate. L'attività del programma di conferencing di Betlemme, ad esempio, ha lasciato non ha modificato la mole di lavoro della polizia e della corte (McCold and Wachtel, 1998). Di contro,

il programma australiano ha invece mostrato l'ampia riduzione nel numero complessivo di interventi della polizia relative a minorenni (Moore and Forsythe, 1995).

L'esperienza della Nuova Zelanda The New Zealand offre sul tema una prospettiva molto ampia. Il Children, Young Persons and Families Act del 1989 ha stabilito nuove procedure di intervento nelle famiglie e nelle vite dei minori sostituendo molti processi presso le corti con family group conferencing. Tali cambiamenti hanno comportato una riduzione dei casi a carico della procedura giustizia tradizionale: dai 13,000 casi per anno ai 2,587 (Maxwell and Morris, 1993). Inoltre gli autori hanno anche evidenziato come 3 dei 5 minori che sono coomparsi dinanzi alla corte precedentemente a tali cambiamenti non hanno ricevuto alcuna pena formale mentre il 95% dei minori passati per l'esperienza del conferencing hanno ricevuto una pena o chiesto scusa.

Recidiva

Scopo dei processi di restorative justice è quello di favorire l'incontro dei bisogni di tutte le parti implicate in un conflitto: le vittime, gli autori di reato, le comunità. La prevenzione della recidiva è una misura di lungo termine dell' "efficacia"di tali programmi.
E' evidente che tale prevenzione benefici direttamente gli autori di reato, e in via più ampia le comunità. E' poi certo che risultati dimostrabili nella riduzione della recidiva non dovrebbero costituire la sola misura dell'efficacia, ma piuttosto essere inquadrati all'interno di un contesto più vasto che includa l'insieme degli obiettivi della restorative justice.

Un ampio numero di studi riportati si concentra sul tema della recidiva. Tuttavia, sono state prese in considerazione solo quelle indagini che propongono analisi comparate.

Mediazione autore-vittima
I risultati degli studi che esaminano l'impatto della mediazione sulla recidiva sono, complessivamente, di vario tipo. Infatti, cinque o sei programmi analizzati da Evje e Cushman (2000) riportano una riduzione del tasso di recidiva. Due altri studi mostrano poi come i minori che commettono nuovamente un reato tendono ad essere imputati per reati di minore gravità, contrariamente alle loro controparti. (Umbreit e Coates, 1992; Nugent e Paddock, 1995). Diversamente, altri studi riportano solo alcune o nessuna differenza (Roy, 1993; Stone, Helms and Edgeworth, 1998).

Uno studio condotto in Gran Bretagna ha presentato un'analisi comparata dei dati sulla recidiva relativamente ai minori che hanno partecipato a programmi di mediazione faccia – a faccia e a quelli che hanno preso parte solo alla "shuttle mediation", o "mediazione personale". Il tasso di recidiva relativo al primo gruppo di minori è pari al 15.4% rispetto al 21.6% del secondo (Dignan, 1990): la mediazione faccia a faccia sembra infatti avere un impatto più positivo sul recidivisvo di una mediazione di tipo personale.

Sul recidivismo sono state condotte, inoltre, tre meta analisi. La prima di esse ha riguardato un campione di 1,298 minori autori di reato, 619 dei quali hanno partecipato alla mediazione vittima-reo e 679 che invece non vi ha preso parte. Gli autori hanno potuto verificare (attraverso un metodo di regressione statistica) che il primo gruppo di minori presenta un tasso di recidiva del 32% inferiore rispetto al secondo gruppo di minori e il reato che nel caso viene ricommesso è di entità inferiore a quello della loro controparte.

La seconda analisi, compiuta su un campione più ampio di casi, 9,037 minori, è giunta alle stesse conclusioni: con i minori che sono passati per il processo di mediazione che presentano un tasso di recidiva del 26% inferiore rispetto agli altri, con reati ricommessi meno gravi rispetto a quelli di coloro che non hanno partecipato a programmi di mediazione.

La terza analisi condotta direttamente dal Governo canadese, ha incluso sia la mediazione sia i group conferencing, ed ha potuto verificare come entrambi i programmi portano ad una riduzione del tasso di recidiva rispetto agli altri approcci che non rientrano nella restorative justice, e che gli autori di reato, durante la fase del follow-up, hanno mostrato risultati più positivi.

Group Conferencing**.**
Così come per la mediazione, anche risultati presentati dagli studi sui group conferencing, sono variegati. Diversi studi hanno registrato una differenza positiva tra i giovani autori di reato che hanno partecipato alle conferences rispetto a quelli che hanno invece seguito i percorsi processuali tradizionali (Moore and Forsythe, 1995; Griffiths, 1999; Hines, 2000; McGarrell et al., 2000; Luke and Lind, 2002; Hoyle, Young and Hill, 2002).

Altri studi invece hanno potuto rilevare effetti diversi tra i partecipanti. Indagini recenti, ad esempio, hanno iniziato ad individuare quali fattori incidono sulla differenza nel tasso di ricommissione di un reato tra i minori che hanno preso parte alle conferences. Maxwell e Morris (2001) sono riusciti ad individuare i seguenti fattori critici che influiscono sulla possibilità di ricommettere un reato. Essi sono: aver partecipato ad un conference group particolarmente significativo, non essere stato fatto sentire una cattiva persona, essersi sentito parte integrante della conference sia rispetto al gruppo, sia alle decisioni e agli accordi scaturiti, essersi rammaricato per il danno causato, aver incontrato la vittima ed essersi scusato con lei, sentire che ha potuto riparare al danno causato.

Hayes e Daly (2004) hanno esaminato i fattori associati alla ri-commissione di un reato in un gruppo di minori che hanno partecipato a programmi di conferencing verificando che esiste una interazione tra l'età al momento di commissione del primo reato e se il primo reato era passato per una conference oppure no. Gli autori hanno concluso che: i giovani autori di un primo reato hanno poca probabilità di ricommettere un reato se la risposta al primo reato è stata quella di un group conferencing piuttosto che di un ricorso alla corte. Questa scoperta, se suscita qualche preoccupazione nel breve periodo rispetto al fatto che non indica una riduzione nel numero di minori che commettono un reato, dà modo di evidenziare i benefici in una situazione di lungo periodo lì dove, il numero di minori che ri-commettono un reato si restringe.

Circles**.** Matthews e Larkin (1999) mostrano i risultati di uno studio compiuto per l' Healing/Sentencing Circles Program, nel territorio di Yukon. Il programma, della durata di 2 anni ha riguardato 65 partecipanti. Dal Follow-up che ne è seguito è risultato un abbassamento dell' 80% del tasso di recidiva.

REFERENCES

Abrams, L and M. S. Umbreit (2002). Youthful Offenders Response to Victim Offender Conferencing in Washington County, MN . St. Paul, MN: Center for Restorative Justice & Peacemaking.

Bonta, J., S. Wallace-Capretta, and J. Rooney (1998). Restorative Justice: An Evaluation of the Restorative Resolutions Project. Ottawa, CAN: Solicitor General of Canada.

Bradbury, B. (2002). Deschutes County Delinquent Youth Demonstration Project. Secretary of State Audit Report # 2002-29 Salem, OR: Office of the Secretary of State.

Bradshaw, W. and M. S. Umbreit (1998). "Crime Victims Meet Juvenile Offenders: Contributing Factors to Victim Satisfaction With Mediated Dialogue." Juvenile and Family Court Journal 49(3):17-25.

Carr, C. (1998). VORS Program Evaluation Report. Inglewood, CA: Centenela Valley Juvenile Diversion Project.

Clarke, S., E. Valente and R. Mace (1992). Mediation of Interpersonal Disputes: An Evaluation of North Carolina's Programs. Chapel Hill, NC: Institute of Government, University of North Carolina.

Coates, R. B H. Burns and M. S. Umbreit (2002). Victim Participation in Victim Offender Conferencing: Washington County, Minnesota Community Justice Program. St. Paul, MN: Center for Restorative Justice & Peacemaking.

Coates, R. B. and J. Gehm (1985). Victim Meets Offender: An Evaluation of Victim-Offender Reconciliation Programs. Valparaiso, IN: PACT Institute of Justice

Coates, R. B., M.S. Umbreit and B. Vos (2002b). Systemic change toward restorative justice: Washington County, Minnesota. Saint Paul, MN: Center for Restorative Justice and Peacemaking.

Collins, J. P. (1984). Final Evaluation Report on the Grande Prairie Community Reconciliation Project For Young Offenders. Ottawa, CAN: Ministry of the Solicitor General of Canada, Consultation Centre (Prairies).

Davis, R., M. Tichane and D. Grayson (1980). Mediation and Arbitration as Alternative to Prosecution in Felony Arrest Cases, An Evaluation of the Brooklyn Dispute Resolution Center. New York, NY: VERA Institute of Justice.

Dignan, (1990). Repairing the Damage: An Evaluation of an Experimental Adult Reparation Scheme in Kettering, Northamptonshire. Sheffield: Centre for Criminological Legal Research, Faculty of Law, University of Sheffield.

Dissel, A. (2000). Restoring the Harmony: A Report on a Victim Offender Conferencing Pilot Project. Johannesburg, South Africa: Centre for the Study of Violence and Reconciliation.

Evje, A. and R. Cushman, (2000). A Summary of the Evaluations of Six California Victim Offender Rehabilitation Programs. San Francisco, CA: Judicial Council of California, Administrative Office of the Courts.

Fercello, C. and M. Umbreit, (1998). Client Evaluation of Family Group Conferencing in 12 Sites in 1st Judicial District of Minnesota. St. Paul, MN: Center for Restorative Justice & Mediation.

Galaway, B. (1989). "Informal Justice: Mediation between Offenders and Victims." In: P. Albrecht and O. Backes (eds.), Crime Prevention and Intervention: Legal and Ethical Problems. New York,NY: Walter de Gruyter, pp. 103-116.

Gehm, J. (1990). "Mediated Victim-Offender Restitution Agreements: An Exploratory Analysis of Factors Related to Victim Participation." In B. Galaway and J. Hudson (eds.), Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation. London: Sage, pp. 177-182.

Griffiths, M. (1999). The Implementation of Group Conferencing in Juvenile Justice in Victoria. Paper, Restoration for Victims of Crime Conference. Melbourne, AU: Australian Institute of Criminology.

Hayes, H. Assessing re-offending in restorative justice conferences. (2004) Australian and New Zealand Journal of Criminology, forthcoming.
Hayes, H. and K. Daly (2003). Youth Justice Conferencing and Re-offending. Justice Quarterly 20(4):725-764
Hayes, H. and K. Daly (2004). "Conferencing and Re-offending in Queensland" Australian and New Zealand Journal of Criminology 37(2):167–191
Hines, D. (2000). The Woodbury Police Department Restorative Justice Program Recidivism Study. Woodbury, MN: Woodbury Police Department.
Hoyle, C., R. Young and R. Hill (2002). Proceed with Caution: An evaluation of the Thames Valley Police initiative in restorative cautioning. York. UK: Joseph Rowntree Foundation.
Ierley, A. and C. Ivkor (2003). "Restoring school communities: A report on the Colorado Restorative Justice in Schools Program." VOMA Connections 13: Research and Practice 1-4.
Karp, D., M. Sprayregen and K. Drakulich (2002). Vermont Reparative Probation Year 2000 Outcome Evaluation final report. Vermont Department of Corrections, Waterbury, VT.
Katz, J. (2000). Victim Offender Mediation in Missouri's juvenile courts: accountability, restitution, and transformation. Jefferson City, MO: Missouri Department of Public Safety.
Lajeunesse, T. & Associates Ltd. (1996). Evaluation of Community Holistic Circle Healing. Hollow Water First Nation. Volume 1: Final Report.
Latimer, J., C. Dowden and D. Muise (2001). The Effectiveness of Restorative Practices: A Meta-Analysis. Ottawa, CAN: Department of Justice, Research and Statistics Division Methodological Series.
Luke, Garth And Lind, Bronwyn. (2002). Reducing Juvenile Crime: Conferencing versus Court. New South Wales. Bureau of Crime Statistics and Research Crime and Justice Bulletin: Contemporary Issues in Crime and Justice, Number 69
Marshall, T. (1990). "Results of Research from British Experiments in Restorative Justice." In B. Galaway and J. Hudson (eds.), Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation. London: Sage, pp. 83-107.
Matthews, S. and G. Larkin (1999). Guide to Community-based Alternative for Low Risk Juvenile Offenders. Topeka, KS: Koch Crime Institute.
Maxwell, G. and A. Morris (2001). "Family Group Conferencing and Reoffending." In Morris, A. and G. Maxwell, Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Meditation & Circles. Oxford: Hart Publishing.
Maxwell, G. and A. Morris (1993). Family, Victims and Culture: Youth Justice in New Zealand. Wellington, New Zealand: Social Policy Agency and Institute of Criminology, Victoria University of Wellington.
McCold, P. and B. Wachtel, (1998). Restorative Policing Experiment: The Bethlehem Pennsylvania Police Family Group Conferencing Project. Pipersville, PA: Community Service Foundation.
McGarrel, E. et al. (2000). Returning Justice to the Community: The Indianapolis Juvenile Restorative Justice Experiment. Indianapolis, IN: Hudson Institute.
Miers, D., M. Maguire, S. Goldie, K. Sharpe, C. Hale, A. Netten, S. Uglow, K. Doolin, A. Hallam, J. Enterkin and T. Newburn (2001). An Exploratory Evaluation of Restorative Justice Schemes. Executive Summary. (Crime Reduction Research Series Paper 9.) London, UK: Home Office.
Moore, D. and L. Forsythe, (1995). A New Approach To Juvenile Justice: An Evaluation of Family Conferencing in Wagga Wagga. Wagga Wagga, AU: Centre for Rural Social Research.
Native Counseling Services of Alberta, (2001). A Cost-Benefit Analysis of Hollow Water's Community Holistic Circle Healing Process.

Nelson, S. (2000). Evaluation of the Restorative Justice Program. Eugene, OR: Lane County Department of Youth Services.
Niemeyer, M. and D. Shichor (1996). "A Preliminary Study of a Large Victim/Offender Reconciliation Program," Federal Probation 60(3):30-34.
Nugent, W. M. and J. Paddock (1995). "The Effect of Victim-Offender Mediation on Severity of Reoffense." Mediation Quarterly 12:353-367.
Nugent, W., M. Umbreit, L. Wiinamaki and J. Paddock (2001). "Participation in Victim-Offender Mediation and Severity of Subsequent Delinquent Behavior: Successful Replications?" Journal of Research in Social Work Practice 11(1):5-23
Nugent, W., R. M. Williams and M. S. Umbreit (2003). "Participation in Victim-Offender Mediation and the Prevalence and Severity of Subsequent Delinquent Behavior: A Meta-Analysis." Utah Law Review 2003(1):137-165
Perry, L., T. Lajeunesse and A. Woods (1987). Mediation Services: An Evaluation. Winnipeg, Manitoba, CAN: Manitoba Attorney General: Research, Planning and Evaluation.
Riestenberg, N. (2001). In-school behavior intervention grants: a three-year evaluation of alternative approaches to suspensions and expulsions. Roseville, MN: Minnesota Dept. of Children, Families & Learning.
Roberts, L. (1998). Victim Offender Mediation: An Evaluation of the Pima County Juvenile Court Center's Victim Offender Mediation Program (VOMP). Masters Thesis, University of Arizona Department of Communications, Tucson, AZ.
Roberts, T. (1995). Evaluation of the Victim Offender Mediation Project, Langley, BC: Final Report Victoria, BC, CAN: Focus Consultants.
Roy, S. (1993). "Two Types of Juvenile Restitution Programs in Two Midwestern Counties: A Comparative Study." Federal Probation 57(4):48-53.
Schneider, A. (1986). "Restitution and Recidivism Rates of Juvenile Offenders: Results from Four Experimental Studies." Criminology Vol. 24, pp. 533-552.
Sherman, L., H. Strang and D. Woods (2000). Recidivism Patterns in the Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE). Canberra, AU: Centre for Restorative Justice, Research School of Social Sciences, Australian National University.
Sherman, L., H. Strang, G. Barnes, N. Harris and J. Burton. (1997). Rise Working Papers 1-4: A Series of Reports on Research in Progress on the Reintegrative Shamimg Experiments (RISE) for Restorative Community Policing, Canberra, AU: Institute of Advanced Studies, Australian National University.
Sherman, L., J. Braithwaite, H. Strang, G. Barnes and N. Inkpen (1998). Community Justice Conferences Technical Report 1 to the National Institute of Justice. Canberra, AU: Law Program, Research School of Social Sciences, Australian National University.
Stone, K. (2000). An Evaluation of Recidivism Rates for Resolutions Northwest's Victim-Offender Mediation Program. Masters Thesis, Portland State University, Portland, OR.
Stone, S., W. Helms and P. Edgeworth (1998). Cobb County Juvenile Court Mediation Program Evaluation. Carrolton, GA: State University of West Georgia.
Strode, E. (1997) Victims of Property Crime Meeting Their Juvenile Offenders: Victim Participants' Evaluation of the Dakota County (MN) Community Corrections Victim Offender Meeting Program. Masters Thesis, Smith College School of Social Work, Northampton, MA.
Umbreit, M. S. (1988). "Mediation of Victim Offender Conflict." Journal of Dispute Resolution 1988:85-105.
Umbreit, M. S. (1989a). "Crime Victims Seeking Fairness, Not Revenge: Toward Restorative Justice." Federal Probation 53(3):52-57.

Umbreit, M. S. (1989b). "Violent Offenders and Their Victims." In M. Wright and B. Galaway (eds.) Mediation and Criminal Justice. London: Sage, pp. 99-112.
Umbreit, M. S. (1991). "Minnesota Mediation Center Produces Positive Results." Corrections Today (August):194-197.
Umbreit, M. S. (1995). Mediation of Criminal Conflict: An Assessment of Programs in Four Canadian Provinces. St. Paul, MN: Center for Restorative Justice and Mediation.
Umbreit, M. S. and W. Bradshaw (1999). "Factors that Contribute to Victim Satisfaction with Mediated Offender Dialogue in Winnipeg: An Emerging Area of Social Work Practice." Journal of Law and Social Work. 9(2):35-51.
Umbreit, M. S. and R. B. Coates (1992). Victim Offender Mediation: An Analysis of Programs in Four States of the US. Minneapolis, MN: Minnesota Citizens Council on Crime and Justice.
Umbreit, M. S., R. B. Coates and B. Vos (2001). Juvenile Victim Offender Mediation in Six Oregon Counties. Salem, OR: Oregon Dispute Resolution Commission.
Umbreit, M. S., and A. W. Roberts (1996). Mediation of Criminal Conflict in England: An Assessment of Services In Coventry And Leeds. St. Paul, MN: Center for Restorative Justice and Mediation.
Umbreit, M. S., B. Vos, R. B. Coates and K. Brown (2003). Facing Violence: the Path of Restorative Justice Dialogue. Monsey, NY: Criminal Justice Press
Walker, L. (2002). "Conferencing: A New Approach for Juvenile Justice in Honolulu." Federal Probation 66(1) 38-43.
Warner, S. (1992) Making Amends: Justice for Victims and Offenders. Aldershot, UK: Avebury.
Wundersitz, J And S. Hetzel. (1996). ″Family Conferencing for Young Offenders: The South Australian Experience.″ In: J. Hudson, et al. (eds.), Family Group Conferences: Perspectives on Policy and Practice. Monsey, NY: Criminal Justice Press, pp. 111-139.
Wynne, J. and I. Brown. (1998). "Can Mediation Cut Reoffending?" Probation Journal 45(1):21-26.
Wyrick, P. and M. Costanzo (1999). "Predictors of Client Participation in Victim-Offender Mediation." Mediation Quarterly 16:253-267.

Victim Offender Mediation
In Juvenile or Criminal Courts

Chapter in:

ADR Handbook for Judges
American Bar Association

Mark S. Umbreit, Ph.D.
Professor and Director
Center for Restorative Justice & Peacemaking
University of Minnesota, School of Social Work

Fellow
International Centre for Healing and the Law
Kalamazoo, Michigan and Washington, DC

2004

Le vittime di reati che incontrano direttamente il reo estendono il concetto di "mediazione", che ha comunque solide basi empiriche ed è stato praticato ampiamente nelle corti di giustizia e nelle comunità locali ovunque nel mondo. Esso è incentrato sulla promozione della responsabilità del reo, sull'assistenza alle vittime e la riparazione ai reati commessi e sembra rivolgersi ai molti bisogni non soddisfatti di individui, famiglie e comunità colpite dai comportamenti criminali.

Con rare eccezioni, le vittime di reati vengono poste in una condizione di totale passività dal sistema giudiziario penale, spesso non ricevono neppure l'assistenza e le informazioni basilari. Le vittime finiscono per sentirsi spesso senza alcun potere e vulnerabili. Alcune si sentono addirittura vittime due volte, la prima a causa del reo, la seconda a causa di un sistema penale indifferente che non ha tempo per loro. Gli autori di reato difficilmente hanno un'occasione per comprendere o per essere messi a confronto con la dimensione umana dei loro atti criminali: le vittime sono persone in carne ed ossa, non semplici oggetti cui poter usare violenza.

Contrariamente alla frequente spersonalizzazione sia della vittima sia del reo nel sistema giudiziario, il processo di mediazione vittima-reo si avvicina ad alcuni principi "fuori moda" che riconoscono che il crimine è fondamentalmente contro le persone – non semplicemente contro lo Stato. Piuttosto che relegare la vittima in un ruolo passivo e rafforzare una dinamica accusatoria che finisce spesso in una chiusura emotiva per la vittima, e in una scarsa – se presente – presa di responsabilità diretta da parte del reo verso la persone cui ha fatto del male, la mediazione vittima-reo facilita un processo molto attivo e personale. Nel fare ciò, essa rappresenta un processo pressoché unico nell'ambito del più vasto sistema giudiziario penale, tale da ricercare di rivolgersi sia ai bisogni delle vittime sia a quelli degli autori di reato.

Nel presentare una visione d'insieme del processo di mediazione vittima-reo, questo capitolo proverà ad introdurre una descrizione in un certo senso "generale" delle caratteristiche importanti. L'accento verrà comunque messo sulle "*best practices*" e si baserà sull'esperienza personale dell'autore – che data almeno due decenni – nel fornire assistenza tecnica e formazione a centinaia di organizzazioni locali e migliaia di individui in comunità locali in Nord America ed Europa, così come in Israele, Africa, Corea, Giappone, Russia e Sud America.

STORIA E SVILUPPO

La mediazione vittima-reo è un processo che offre alle parti offese, principalmente da reati contro la proprietà o aggressioni di lieve entità, l'opportunità di incontrare l'autore di reato – minorenne oppure adulto – in un contesto sicuro e strutturato, con l'intento di far ammettere al reo la responsabilità per il proprio comportamento e al contempo offrire supporto e risarcimento alla vittima (Umbreit 2001). Con l'assistenza di un mediatore preparato e formato, le vittime sono in grado di far conoscere al reo in che modo il reato li ha colpiti, di ricevere risposte alle eventuali domande che possono porre, e di essere direttamente coinvolte nella pianificazione di un programma di risarcimento da parte del reo responsabile delle perdite che hanno sperimentato. Il reo è messo in condizione di assumersi la responsabilità per le proprie azioni, di conoscere pienamente l'impatto di ciò che ha commesso, e di sviluppare un piano di risarcimento alla persona (o alle persone) che ha offeso. Pur essendoci alcune differenze procedurali e di terminologia tra l'attuazione di un processo di mediazione vittima-reo in tribunali per i minorenni oppure in tribunali per adulti, l'approccio e le procedure in generale sono molto simili in entrambi i contesti.

I programmi di mediazione vittima-reo furono inizialmente – metà degli anni ’70 e ’80 – definiti “programmi di riconciliazione vittima-reo” (NDT: VORP nel testo originale). Alcuni programmi conservano ancora questa denominazione (VORP). Attualmente, la maggior parte dei programmi in tutto il mondo vengono identificati come mediazione vittima-reo (NDT: VOM nel testo originale). Negli Stati Uniti alcuni programmi vanno sotto il nome di “incontri vittima-reo” o “conferenze vittima-reo”. Negli anni recenti un numero crescente di casi di VOM è usato periodicamente in casi di violenza estrema, incluso l’omicidio. Questo richiede una formazione avanzata ed una preparazione maggiore delle parti nel corso di molti mesi, prima di un incontro faccia a faccia (Umbreit, Vos, Coates & Brown, 2003; Umbreit & Vos, 2000). Questo capitolo, in ogni caso, è focalizzato in massima parte sull’applicazione più diffusa della VOM, e cioè nei reati contro la proprietà e nelle aggressioni minori, in migliaia di casi in vari paesi del mondo.

Mentre molti altri tipi di mediazione sono orientati al raggiungimento di un accordo, la mediazione vittima-reo è principalmente orientata al dialogo, con un’enfasi sulla cura della vittima, sulla responsabilità del reo, e sul risarcimento delle perdite. Contrariamente a quanto accade in altri casi di mediazione nei quali il mediatore incontrerebbe per prima cosa le parti in una seduta congiunta, nella maggior parte dei programmi di mediazione vittima-reo viene utilizzato un processo molto differente, che si basa su un modello umanistico di mediazione (Umbreit, 2001, 1997, 1995). Un modello umanistico di mediazione include: riformulare il ruolo del mediatore da un orientamento tendente al raggiungimento di un accordo ad uno orientato alla facilitazione del dialogo e dell’aiuto reciproco; programmare sedute separate antecedenti alla mediazione con ciascuna parte; comunicare con le parti attraverso la costruzione di un rapporto di fiducia, non schierandosi a favore o contro alcuna di esse; identificare i punti di forza di ciascuna parte; usare uno stile di mediazione non “direttivo”, che crei uno spazio sicuro per il dialogo e per consentire alle parti di accedere ai punti di forza; riconoscere e usare la forza del silenzio.

La maggior parte delle sedute di mediazione vittima-reo terminano in realtà con un accordo di risarcimento firmato e sottoscritto. Questo accordo, tuttavia, è secondario rispetto all’importanza del dialogo iniziale tra le parti che riguarda le necessità emotive e di informazione delle vittime, centrali per la loro cura e per lo sviluppo di un’empatia tra vittima e autore di reato che possa portare ad un decremento delle azioni criminali in futuro. Numerosi studi (Coates & Gehm, 1989; Umbreit & Coates, 1993; Umbreit, 1995a) provano in misura costante che l’accordo di risarcimento è meno importante per le vittime rispetto all’opportunità di parlare direttamente con il reo su come si sono sentite a causa del reato.

Fin dal suo apparire a Kitchener, nell’Ontario, quando fu creato il primo programma di mediazione vittima-reo nel 1974, molti funzionari del settore penale sono stati piuttosto scettici sul possibile interesse della vittima ad incontrare il reo. La mediazione vittima-reo non è chiaramente appropriata per tutte le vittime di reati. I professionisti sono formati a presentarla come una scelta volontaria per la vittima e quanto più possibile volontaria per il reo. Dopo più di vent’anni di mediazione e molte migliaia di casi tra Nord America ed Europa, l’esperienza ha mostrato che la maggioranza delle vittime cui è offerta l’opzione della mediazione decide di utilizzarla. Un sondaggio su base statale nel Minnesota (Pranis & Umbreit, 1992) ha mostrato che l’82% di un campione casuale di cittadini provenienti dall’intero territorio dello stato avrebbe preso in considerazione la partecipazione ad un programma vittima-reo qualora l’oggetto fosse un reato contro la proprietà. Una ricerca su più stati (Umbreit, 1994a) ha constatato che, su 280 vittime che avevano partecipato a programmi di mediazione in quattro stati, il 91% percepiva che la propria partecipazione era totalmente volontaria.

La mediazione vittima-reo è l'espressione più largamente sviluppata, fondata empiricamente di giustizia riparativa (Bazemore & Umbreit, 1995; Umbreit, 2001; Van Ness & Heetderks, 2002; Zehr, 1990, 2002). La giustizia riparativa è un movimento che promuove un più attivo coinvolgimento delle vittime sia come individui, sia come comunità vittimizzate e famiglie, e dei rei nel sistema penale in modo tale da coinvolgerli attivamente nel riparare al male fisico ed emotivo che hanno causato; le vittime ricevono maggior supporto, assistenza e contributo, e le relazioni positive all'interno delle comunità sono rafforzate. Mentre la giustizia riparativa consiste in un'ampia gamma di politiche e pratiche, ed è in sostanza un modo molto differente di comprendere e dare una risposta all'impatto reale dei reati sugli esseri umani, il cuore della giustizia riparativa è ancorato ai processi che consentono un dialogo diretto tra chi ha subito un reato e chi lo ha commesso. Esempi degli interventi di dialogo più diffusi di giustizia riparativa sono la mediazione vittima-reo sono i family group conferencing e i peacemaking circles . Con al suo attivo un quarto di secolo di esperienza pratica, più di 50 rilevazioni empiriche (Umbreit, 2001; Umbreit, Coates & Vos, 2001, 2002) in Nord America ed Europa hanno rilevato in maniera costante che la VOM ha un impatto positivo sul gradimento e sulla percezione della giustizia della vittima e del reo, alti tassi di risarcimenti portati a buon fine, e tassi significativamente bassi di recidiva. I programmi di mediazione e dialogo vittima-reo vengono utilizzati in molte migliaia di casi all'anno in più di 300 programmi negli Stati Uniti e più di 1.200 principalmente in Europa ma anche in Canada (dove tutto è cominciato), Israele, Giappone, Russia, Corea del Sud, Sudafrica, e nel Sud Pacifico. Una recente ricerca di livello nazionale che ha esaminato fino a che punto la mediazione vittima-reo fosse supportata dalle politiche pubbliche ha riscontrato una considerevole quantità di legislazione a supporto (Lightfoot & Umbreit, 2002). Un totale di 29 stati possedevano una legislazione che, in una forma piuttosto che in un'altra, teneva in conto la mediazione vittima-reo. Tra questi, 14 erano dotati di una normativa specifica che affrontava varie questioni relative all'uso e allo sviluppo della mediazione vittima-reo, mentre gli altri 15 contenevano riferimenti più concisi alla mediazione vittima-reo.

La American Bar Association (1994) si è dedicata alla giustizia riparativa attraverso la pratica delle mediazione vittima-reo, più largamente diffusa e più validata empiricamente. L'ABA ha rivestito un ruolo di guida per molti anni nella promozione dell'uso della mediazione e di altre forme di risoluzione delle dispute alternative in conflitti di natura civile. Ciò è cambiato nel 1994 quando, dopo una ricerca di un anno, la ABA ha appoggiato pienamente la pratica della mediazione e del dialogo vittima-reo. L'associazione ne raccomandò l'uso nei tribunali di tutto il paese e fornì altresì linee-guida per il suo utilizzo e sviluppo (American BAR Association, 1994).

Le politiche e le pratiche della giustizia riparativa, inclusa la VOM, sono state di recente appoggiate da due importanti organismi internazionali. Sia le Nazioni Unite sia il Consiglio d'Europa hanno cominciato ad occuparsi di questioni riguardanti la giustizia riparativa. Riunitosi nel 2000, il Congresso per la prevenzione del crimine delle Nazioni Unite ha preso in considerazione la giuristizia riparativa nelle sue plenarie, e ha predisposto una bozza di proposta per "principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso di programmi di giustizia riparativa in ambito penale" (United Nations, 2000). Tra i principi proposti vi era l'incoraggiamento dell'uso di programmi di giustizia riparativa, la messa in evidenza della natura volontaria della partecipazione nelle procedure di giustizia riparativa, e la raccomandazione di cominciare a stabilire gli standard e la salvaguardia della pratica della giustizia riparativa. La proposta fu adottata dalle Nazioni Unite nel 2002. Il Consiglio d'Europa si è concentrato in maniera più spceficia sull'uso riparativo delle procedure di mediazione in ambito penale, e ha adottato una serie di raccomandazioni nel 1999 per fornire una guida ai paesi membri sull'uso della mediazione in ambito penale (Council of Europe Committee of Ministers, 1999).

Un'altro chiaro segnale del crescente sostegno alla giustizia riparativa in America si può riscontrare nell'appoggio dell'Organizzazione nazionale per l'assistenza alle vittime (National Organization for Victim Assistance) alla "giustizia riparativa di comunità". Durante i primi anni di questo movimento, i gruppi di promozione e sostegno alle vittime erano piuttosto scettici. Ce ne sono tuttora; ma in ogni caso, c'è un numero crescente di organizzazioni di supporto alle vittime che partecipa attivamente al mivimento per la giustizia riparativa.

CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE VITTIMA-REO

Uno studio nazionale sui programmi di VOM negli Stati Uniti (Umbreit & Greenwood, 1999) fornisce una panoramica delle tipologie di casi più tipici in cui viene usata la mediazione. Gli autori di reato minorenni sono probabilmente il principale oggetto dei programmi di mediazione negli Stati Uniti, con il 45% di questi ultimi forniti esclusivamente a minori, e il 46% rivolto a minori ed adulti. Solo il 9% dei programmi di mediazione vittima-reo a livello nazionale è dedicato esclusivamente ad adulti. Tra i rapporti consultati per il presente capitolo, il 49% ha preso in esame programmi solo per minori, il 29% programmi per ambedue, e il 22% i programmi esclusivamente rivolti agli adulti.

I programmi di VOM negli Stati Uniti sono per lo più messi a disposizione da agenzie di comunità del privato sociale (43%). Vari elementi del sistema giudiziario sono coinvolti nel 33% dei casi, tra cui la messa alla prova (16%), le strutture correzionali (8%), gli uffici del procuratore (4%), i servizi alle vittime (3%) e i dipartimenti di polizia (2%). Il restante 23% è offerto da chiese e agenzie di natura religiosa.

Nella ricerca sugli Stati Uniti, due terzi dei casi riguardano infrazioni minori; il terzo rimanente crimini veri e propri. Le quattro fattispecie riportate più comuni, in ordine, sono: vandalismo, aggressioni lievi, furto e furto in appartamento. Insieme, queste quattro formano la maggioranza preponderante dei casi. Le fonti principali dei dati sono funzionari che si occupano della messa alla prova, giudici, procuratori.

I programmi di partecipazione mostrano un'ampia varietà di punti nel processo del sistema giudiziario in cui la VOM entra in campo. In poco più di un terzo dei casi (34%) si tratta di diversion vera e propria, che avviene dopo che un autore di reato è stato arrestato ma prima di qualsiasi decisione formale di colpevolezza. In meno di un terzo (28% ciascuno) la mediazione prende luogo dopo un pronunciamento della magistratura ma prima della disposizione, e dopo la disposizione. In un ridotto numero di casi (7%) la mediazione sarebbe potuta intervenire in qualsiasi stadio del processo, mentre il rimanente 3% ha lavorato prima di qualsiasi coninvolgimento del trbunale.

Tutti i programmi nella ricerca del 1999 riportavano che la partecipazione era completamente volontaria da parte delle vittime di reati. La partecipazione volontaria da parte di autori di reato era riferita nel 79% dei casi riportati. Va detto che le best practices nella VOM enfatizzano l'importanza della mediazione proposta come scelta il più volontaria possibile, o almeno nella maniera meno coercitiva possibile. In molti programmi viene riportato che forzare l'autore di reato ad incontrare la sua vittima può risultare in una ri-vittimizzazione della vittima stessa a causa di un atteggiamento di un autore di reato refrattario. Un crescente numero di giudici richiedono di scegliere gli autori di reato per effettuare il risarcimento alle loro vittime per un'ammontare da stabilire in una seduta di mediazione (se il programma locale di mediazione vittima-reo lo trova appropriato e fondato su una partecipazione volontaria delle parti) oppure

attraverso la normale procedura giudiziaria per stabilire il risarcimento. Questo tipo di procedura incoraggia fortemente la VOM, ma l'autore di reato non è obbligato a incontrare la propria vittima. In entrambi i casi, comunque, il reo è obbligato a pagare il risarcimento.

Un'attenta preparazione dei partecipanti è stata fra gli elementi caratterizzanti il movimento per la VOM. Nella ricerca su base nazionale (Umbreit & Greenwood, 1999), nel 78% dei programmi i partecipanti passavano da almeno un incontro preparatorio. In generale, gli "incontri" preparatori sono concepiti come un contatto personale, faccia-a-faccia con i partecipanti, solitamente da parte del mediatore effettivo o occasionalmente da un altro operatore del programma VOM.

PANORAMICA SUL PROCESSO DI MEDIAZIONE VITTIMA-REO

L'obiettivo principale della mediazione vittima-reo è di fornire un contesto sicuro per il dialogo tra le parti coinvolte che promuova sia la responsabilità e la crescita di chi commette il reato, sia *l'empowerment* e l'assistenza a chi lo subisce. Attualmente i programmi di VOM coinvolgono di frequente familiari e persone rappresentative della comunità locale che spesso fungono da mediatori volontari. Il mediatore favorisce questo processo, inizialmente calcolando un tempo per discutere delle necessità informative ed emotive, in seguito con una discussione sulle perdite e la possibilità di sviluppare un piano concordato per riparare al danno (ad esempio denaro, lavoro in favore della vittima, lavoro sociale su indicazione della vittima, ecc..). Il processo di mediazione vittima-reo può essere sintetizzato in quattro distinte fasi:

1. Presa in carico
2. Preparazione alla mediazione
3. Mediazione
4. Follow-Up

PRESA IN CARICO

Il processo di mediazione vittima-reo ha inizio nel momento in cui gli autori di reato (più spesso quelli giudicati per furto o effrazione) compaiono davanti al tribunale. Molti programmi accettano la presa in carico dopo che una formale ammissione di colpevolezza è stata presentata alla corte. Alcuni programmi accettano casi prima di una formale ammissione di colpevolezza. Ogni caso viene assegnato a un mediatore che fa parte di uno staff oppure è volontario.
La fase della presa in carico comincia nel momento in cui un caso viene comunicato (di solito dalla messa alla prova) e finisce con l'assegnazione del caso stesso all'operatore (mediatore) facente parte del personale oppure volontario. In alcuni programmi, i casi sono inviati direttamente dagli avvocati della difesa sia prima sia dopo la condanna. La maggior parte dei programmi considera i criteri seguenti nell'operare l'invio:

- Danni alla proprietà come furto in appartamento, furto in un'attività commerciale, furto o vandalismo
- Danni alla proprietà che coinvolgono individui o piccole imprese
- Alcuni reati contro la persona, come l'aggressione semplice
- Ammissione di colpa da parte dell'autore di reato

- Danno quantificabile e possibilità di risarcimento
- Non più di due condanne precedenti
- Assenza di problemi seri di salute mentale
- Assenza di problemi correlati all'abuso di sostanze psicoattive

Tre sono i compiti da assolvere nella fase di presa in carico:

1. accurata compilazione dei moduli di presa in carico con i dati della vittima e dell'autore del reato;
2. preparazione delle lettere di presentazione per la vittima e per l'autore del reato;
3. assegnazione del caso ad un operatore (mediatore) dello staff oppure volontario.

FASE DI PREPARAZIONE ALLA MEDIAZIONE

La fase di preparazione alla mediazione rappresenta lo stadio del processo in cui "si portano le parti a sedersi intorno a un tavolo". Comincia con l'assegnazione del caso ad un operatore e termina con la prima seduta di mediazione congiunta. La qualità del lavoro svolto durante questa fase avrà un forte impatto sulla seduta di mediazione vera e propria. Infatti, fino a quando non si è instaurato un rapporto di fiducia tra vittima e reo, non si procede con la seduta di mediazione. I problemi che intercorrono più avanti nella seduta di mediazione spesso hanno origine dal fatto che questa fase estremamente importante non è stata pienamente completata.

Tre sono gli obiettivi principali che devono essere raggiunti durante la fase di preparazione alla mediazione:

1. chiarire il processo all'autore del reato e prepararlo alla partecipazione nel processo di mediazione;
2. contattare e intervistare la vittima per assicurarsene il consenso alla partecipazione nel processo di mediazione;
3. organizzare e pianificare la seduta di mediazione.

Il primo compito richiede: ascoltare la storia dell'autore del reato; spiegargli il programma e i potenziali benefici; incoraggiarne la partecipazione; e valutarne la capacità a provvedere al risarcimento, lavorando per la vittima, o svolgendo un lavoro sociale. Il secondo include: contattare la vittima per organizzare un incontro; incontrare la vittima per ascoltarne la storia; spiegarle il programma e i potenziali benefici; incoraggiarne la partecipazione; e chiarire che la partecipazione al programma è del tutto volontaria.

Molti programmi prevedono che il primo incontro sia con l'autore del reato, in modo tale da determinarne l'atteggiamento rispetto al reato. Può essere utile al mediatore condividere quello che ha saputo del reo quando ha luogo il primo incontro con la vittima. Si deve cercare di evitare di assumere un atteggiamento di chi voglia "vendere" il programma alla vittima durante la prima conversazione telefonica riguardo al programma. Piuttosto, il mediatore deve cercare di ottenere un impegno da parte della vittima ad un incontro in un luogo comodo per entrambi, per ascoltare innanzitutto la versione della vittima e le sue preoccupazioni, e successivamente per stimolarne la partecipazione al programma di mediazione.

Accade spesso che le vittime prendano tempo per decidere se partecipare, piuttosto che decidere su due piedi. Poche sono entusiaste da subito rispetto ad un confronto con l'autore del reato. Mentre il mediatore si sforza di enunciare alla i potenziali benefici della mediazione, durante l'incontro preliminare e lungo il corso del processo di mediazione la vittima ha totale libertà di scelta. Può inizialmente aderire e ritirarsi più avanti. Comunicare con le vittime richiede una buona dose di sensibilità lungo il corso dell'interno processo. E' necessario quindi applicare una certa flessibilità nella scelta dei luoghi di incontro e nell'organizzazione delle riunioni, così come sui tempi.

Il principio etico più importante del processo di mediazione vitima-reo è che la vittima non debba essere vittimizzata nuovamente dall'effettivo programma di mediazione, comunque non intenzionalmente. In nessun caso la vittima deve essere forzata a partecipare; incoraggiare non deve diventare costringere. Il processo va inteso nel senso di dare sicurezza a autostima alle vittime, dare loro la possibilità di fare delle scelte.

L'importanza del delicato processo di comunicazione implicito in questi incontri preliminari non può sovrastimato. La partecipazione della vittima può facilmente essere persa già alla prima telefonata. Il processo iniziale di costruzione di un rapporto di fiducia sia con la vittima sia con l'autore del reato sarà fondamentale nel successivo incontro congiunto con entrambi.

La retorica di molta letteratura nel campo darebbe per acquisito che la partecipazione dell'autore del reato al processo di mediazione sia anch'essa volontaria. La pratica effettiva suggerisce qualcosa di diverso. Nel momento in cui gli autori di reato ricevono un ordine dal tribunale di partecipare ad un processo di mediazione per mezzo della messa alla prova, una percentuale significativa di coercizione da parte dello Stato è presente. Gli studi indicano altresì che gli stessi rei non percepiscono di certo il processo come "volontario". Alcuni programmi provano a rendere meno coercitiva possibile la partecipazione anche facendo intravedere la possibilità di poter uscire in qualsiasi momento dal programma.

FASE DELLA MEDIAZIONE

Il processo di mediazione comincia con la prima riunione faccia-a-faccia tra vittima e reo. I quattro obiettivi principali di questa fase sono:

1. condurre una seduta di mediazione;
2. garantire la firma degli accordi di risarcimento;
3. garantire un incontro di follow-up se appropriato;
4. comunicare l'accordo raggiunto alla parte inviante

È solamente dopo i contatti iniziali, presi separatamente, e dopo la dichiarazione di volontà a procedere da parte di entrambi – vittima e reo – che il mediatore programma una riunione faccia-a-faccia. L'incontro comincia con il mediatore che spiega il suo ruolo, illustra i punti da discutere, e stabilisce le regole di base per la comunicazione che potrebbero essere necessarie. La prima parte dell'incontro è focalizzata sui fatti e le sensazioni correlate al reato. Alle vittime raramente è data l'opportunità di esprimere le proprie sensazioni direttamente alla persona che le ha violate, così come la possibilità di ricevere risposte a molte domande persistenti come "Perché io?" oppure "Come hai fatto ad entrare nella nostra casa?" o ancora "Ci

stavi perseguitando con l'intenzione di tornare?". Spesso le vittime si tranquillizzano quando finalmente possono vedere l'autore del reato, che di solito somiglia poco al personaggio spaventoso che sembravano ricordare.

Nel corso dell'incontro, gli autori di reato sono messi nella spiacevole posizione di avere di fronte la persona cui hanno causato un danno. Anche a loro è offerta una rara opportunità: quella di mostrare della propria personalità una dimensione più umana e perfino di esprimere rimorso. Attraverso una discussione aperta dei propri sentimenti, sia la vittima sia l'autore del reato hanno l'occasione di riconoscersi come persone, spesso dello stesso quartiere, piuttosto che come stereotipi e oggetti.

Dopo questa importante condivisione di fatti e sentimenti, la seconda parte della riunione viene focalizzata sugli elementi di un possibile accordo di risarcimento che sia reciprocamente accettabile. Significativamente, la corte non ordina semplicemente una specifica somma come risarcimento. Se la vittima e il reo non sono in grado di accordarsi sull'ammontare o sulla forma del risarcimento il caso viene spesso rimandato alla parte inviante (spesso il giudice che emette la sentenza), con una buona probabilità che il reo venga inserito in un programma differente. I mediatori non impongono un accordo sul risarcimento. Un accordo di risarcimento scritto è stato negoziato e sottoscritto alla fine della riunione dalla vittima, dall'autore del reato e dal mediatore in più del 95% di tutti gli incontri. Solitamente gli incontri tra vittime e autori di reato durano circa un'ora, con alcuni che durano tra una e due ore.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'espressione delle sensazioni da parte della vittima non prende di solito la forma della violenza verbale, altamente emozionale. Parte della rabbia iniziale si dissolve nel corso dell'incontro preliminare con il mediatore. Ciò nonostante, è spesso importante che parte dell'iniziale intensità dei sentimenti venga richiamata ed espressa direttamente all'autore del reato durante la seduta congiunta.

Nella maggior parte dei casi, vittime e autori di reato coinvolti nella mediazione non si conoscono. Piuttosto che enfatizzare principalmente il risarcimento, molti programmi di mediazione vittima-reo ritengono importante utilizzare un tempo sufficiente per occuparsi del bisogno di informazione sul reato e sui relativi sentimenti di entrambe le parti. Il risarcimento è un importante obiettivo aggiuntivo, ma in molti programmi è secondario rispetto all'importanza di consentire alle parti di parlare sull'impatto emotivo e pratico che ha avuto sulle loro vite.

La seduta di mediazione non è intesa esclusivamente come un processo di riabilitazione del reo, o esclusivamente di assistenza alla vittima. Piuttosto, è pensata per occuparsi dei bisogni di entrambi, facilitando *l'empowerment* di ambedue le parti al fine di risolvere il conflitto a livello di comunità.

Fare questo tentativo non significa comunque che entrambe le parti vengono trattate come se avessero contribuito nello stesso modo al conflitto. Al contrario, dal momento che una delle parti ha subito chiaramente un danno, deve essere messa in campo una sensibilità particolare per lavorare insieme a quest'ultima. Deve essere fatto ogni sforzo possibile per prevenire una seconda esperienza di vittimizzazione ad esempio costringendo la vittima ad entrare nel programma di mediazione o infastidendola in qualche modo. Si deve cercare di presentare alle vittime delle scelte, piuttosto che delle imposizioni giudiziarie. La partecipazione della vittima al processo di mediazione deve essere totalmente volontaria, nel pieno riconoscimento del fatto che la presenza dell'autore del reato implica una grado significativo di coercizione da parte dello stato in quanto depositario di tale "scelta".

Se la mediazione non è certo pensata per tutte le vittime e tutti gli autori di reato, la teoria del programma è che il conflitto tra quelle tra di esse che partecipano alla mediazione possa essere umanizzato, che gli stereotipi reciproci possano essere allentati, e che la paura possa essere ridotta. Il processo di mediazione trova fondamento nell'offerta di un'esperienza di giustizia che sia maggiormente soddisfacente sia per la vittima sia per chi ha commesso un reato (Umbreit, 1994a, 1996, 2001).

FASE DI FOLLOW-UP

La fase di follow-up comincia con l'approvazione dell'accordo di risarcimento effettuata dalla parte inviante e termina con la chiusura del caso. I quattro obiettivi principali sono:

1. mantenere contatti telefonici mensili con la vittima per monitorare il completamento dell'accordo di risarcimento;
2. se il reo è inadempiente, lavorare insieme a lui/lei e all'ufficio della messa alla prova per assicurarsi che agisca in conformità all'accordo;
3. condurre la prevista riunione congiunta di follow-up con la vittima e con il reo;
4. terminare il rapporto finale per la chiusura del caso.

Sta diventando sempre più evidente a molti professionisti della mediazione vitima-reo che sia necessario un monitoraggio attento e un follow-up del caso oltre ad una programmazione di eventuali incontri aggiuntivi tra vittima e reo. Al fine di rafforzare il processo di assunzione di responsabilità personale del reo nei confronti della vittima, uno o due incontri di follow-up possono avere un ruolo importante. Questi incontri, più brevi e meno strutturati rispetto alla seduta iniziale di mediazione, forniscono una opportunità informale di rivedere la messa in atto dell'accordo di risarcimento, così come la discussione di problemi che potrebbero essere sorti relativamente al programma di pagamento e semplicemente per chiacchierare se le parti se la sentono.

La necessità e il desiderio di incontri successivi sono invece dettati dalla concreta restituzione della soma da pagare. Se la somma da restituire è di scarsa entità, potrebbe non essere appropriato un incontro successivo. D'altra parte, se la somma è consistente, brevi sedute di follow-up possono essere di qualche utilità. Anche in questo caso la vittima non deve essere forzata. Sono pochi i casi in cui si includono incontri di follow-up.

CONCLUSIONI

L'applicazione di tecniche alternative di risoluzione dei conflitti al campo dei comportamenti devianti, ancorché criminali, è simile a quella di altri tipi di mediazione, seppure esistono diversi elementi di distinzione. Il processo di mediazione vittima-reo, ad esempio, non può essere applicato a tutte le vittime o a tutti gli autori di reato, né con esso si intende sminuire il buon lavoro che viene svolto da altri programmi di supporto ai bisogni delle vittime o dei rei. Piuttosto, l'ampio uso che è stato fatto e che continua a farsi della mediazione vittima-reo, e le diverse prove empiriche che essa ha fornito nel corso di questi ultimi 25 anni in numerosi paesi, stanno a dimostrarne l'efficacia ed il contributo soprattutto

rispetto all'aumento del coinvolgimento della vittima, all'assunzione di responsabilità da parte dell'autore del reato (e a quanto quest'ultimo può apprendere dall'esperienza conflittuale), alla partecipazione dei membri della comunità nel trovare una risposta appropriata alla violazione della legge.

BIBLIOGRAFIA

American Bar Association (1994). "Criminal Justice Policy on Victim-Offender Mediation/Dialogue." Approved August 1994.

Bazemore, G. and M. S. Umbreit (1995). "Rethinking the Sanctioning Function in Juvenile Court: Retributive or Restorative Responses to Youth Crime." *Crime and Delinquency* 41(3): 296-316.

Council of Europe Committee of Ministers (1999). "Mediation in Penal Matters." Recommendation No. R(99)19 Adopted 15 September 1999.

Morris, A. & Maxwell, G. (2001). Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation & Circles. Oxford: Hart Publishing.

Nugent, W. R., Umbreit, M., Wiinamaki, L., & Paddock, J. (1999). Participation in Victim-Offender Mediation and Severity of Subsequent Delinquent Behavior: Successful Replications? Journal of Research in Social Work Practice, 11 (1), 5-23.

Nugent, W., Williams, M., & Umbreit, M. (2003) Participation in Victim-Offender Mediation and the Prevalence and Severity of Subsequent behavior. Utah Law Review**.**

Pranis, K., Stuart, B. & Wedge, M. (2003). Peacemaking Circles, From Crime to Community. St. Paul, MN: Living Justice Press.

Umbreit, M. (1994a). Victim Meets Offender. Monsey, NY: Criminal Justice Press.

Umbreit, M. (1994b). "Crime Victims Confront Their Offenders: The Impact of a Minneapolis Mediation Program," Research On Social Work Practice Vol. 4, pp. 436-447.

Umbreit, M. (1995). "Restorative Justice through Mediation: The Impact of Offenders Facing Their Victims in Oakland," Journal of Law and Social Work Vol. 5, pp. 1-13.

Umbreit, M. (1996), Restorative Justice Through Mediation: The Impact of Programs in Four Canadian Provinces, in B. Galaway & J. Hudson, (Eds.), Restorative Justice: International Perspectives, Monsey, NY: Criminal Justice Press.

Umbreit, M.S. (1997). "Humanistic mediation: A Transformative journey of peacemaking." *Mediation Quarterly* 14:201-213.

Umbreit, M.S. (2001) *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Umbreit, M. & Coates, R. (1992) "The Impact of Mediating Victim Offender Conflict: An Analysis of Programs in Three States," Juvenile & Family Court Journal, pp. 1-8.

Umbreit, M. & Coates, R. (1993). "Cross-Site Analysis of Victim-Offender Mediation in Four States," Crime & Delinquency Vol. 39, pp 565-585.

Umbreit, M., Coates, R. & Vos, V. (2001). The impact of victim offender mediation: Two decades of research. Federal Probation.

Umbreit, M.S., Coates, R.B. & B.Vos (2002). The impact of restorative justice conferencing: A multi-national perspective. British Journal of Community Justice.

Umbreit, M. & Fercello, C. (1998). "Family Group Conferencing Program Results in Client Satisfaction," Juvenile Justice Update, (December/January).

Umbreit, M., & Greenwood, J. (1999). National Survey of Victim Offender Mediation Programs in the US. Mediation Quarterly, 16, 235-251.

Umbreit, M.S., Vos, B., Coates, R.B. & K. Brown. *Facing Violence: The Path of Restorative Justice & Dialogue.* Monsey, NY: Criminal Justice Press.

United Nations (2000). "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters." ECOSOC Res. 2000/14. Adopted 27 July 2000.

Van Ness, D. & Heetderks, K. (2002). *Restoring Justice,* 2nd Edition. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A New Focus For Crime and Justice*. Scottsdale, PA: Herald Press.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Restorative Justice and Victim Offender Mediation

VIDEO TAPES

($20 each, all 6 for $100)

Produced by the

Center for Restorative Justice & Peacemaking, University of Minnesota

Video 1: Restorative Justice: For Victims, Communities, and Offenders, 25 minutes

This 25-minute video is an excellent resource for broad-based public education about the growing international restorative justice movement. Adapted from the Presbyterian Church USA's "Restoring Justice" video, this version includes research material and resources available in the field. The development of restorative justice in numerous and diverse communities throughout the United States is highlighted. Comments are offered by internationally recognized experts in the field, including Kay Pranis, Mark Umbreit, and Howard Zehr, and many visual examples of restorative justice interventions are presented.

Video 2: Restorative Justice: Victim Empowerment through Mediation and Dialogue, 25 minutes

This video emphasizes the importance of voluntary participation and victim sensitive practices throughout the restorative justice and mediation process with a focus on property crimes and minor assaults. An excellent resource for current programs, or for any organization considering the development of such a program, It is particularly helpful to victim assistance agencies and even individual victims who may be considering either supporting or directly participating in the mediation/dialogue process.

Video 3: An Overview of Victim Offender Mediation and Conferencing, 10 minutes

An overview of the core principles of restorative justice and the victim offender mediation/conferencing process is provided. Practices that make the mediation/dialogue process more victim sensitive, and ultimately more offender sensitive, are identified. The importance of preparation is emphasized throughout the entire video. Intended as a brief overview to inform and guide the viewer through two restorative justice dialogue approaches, this video does not demonstrate in detail the steps required for skilled application of each approach. It is however a particularly helpful informational resource to use during brief presentations or workshops.

Video 4: Victim Offender Mediation and Conferencing: A Multi-Method Approach, 22 minutes

An overview of the core principles of restorative justice and the victim offender mediation/conferencing process is provided. The importance of adapting restorative justice practices to the expressed needs and cultural context of the people involved is emphasized. Three specific examples are illustrated. First, the use of small group sessions is shown: a one-on-one meeting between victim and offender, next a conference with support persons present, and third a brief portrayal of a larger group conference involving neighbors and family members. The importance of preparation is emphasized throughout the entire video. Intended as an overview to inform and guide the viewer through a range of restorative justice dialogue approaches, this video does not demonstrate in detail the steps required for skilled application of each approach. Yet it is a helpful informational resource to use during general presentations about restorative justice conferencing and in training seminars.

Video 5: Complete Victim Offender Mediation and Conferencing Training
Modeling 2 Cases from Preparation to Mediation, 117 minutes

Following a brief presentation of several key points central to the victim offender mediation/conferencing process, two case examples are presented in detail, modeling both the preparation process and the actual face-to-face meeting. The first case involves a home burglary by a young adult in which after being encouraged to bring a

support person(s), both the victim and offender choose to meet one-on-one. A single mediator is used. The second example is a case of juvenile vandalism perceived as a hate crime against an African American woman. The offender's mother participates in the dialogue; the victim has both her brother and a neighbor present at the meeting Co-mediators are used in this second case. Each case concludes with a signed agreement for repair of the harm caused by the crime. This two-hour video is a valuable resource for training mediators/facilitators in the details of the entire victim offender mediation/conferencing process.

Video 6: Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence, 70 minutes

In this video, an overview of the victim sensitive dialogue process in crimes of severe violence is provided by Dr. Mark Umbreit of the Center for Restorative Justice & Peacemaking at the University of Minnesota. The importance of victim sensitive procedures and humanistic, "dialogue-driven" mediation is highlighted. Segments of separate preparation meetings with the victim and the offender/inmate are shown, followed by a face-to-face meeting of the victim and offender in the presence of a highly trained mediator and co-mediator. The case portrayed is a simulation of an actual murder case. Comments from victim advocates and the Director of the Ohio Department of Corrections and Rehabilitation are offered at the end of the tape. This video is both an informational presentation for those unfamiliar with this intervention, and can be used in actual advanced training.

RECENT BOOKS ON VICTIM OFFENDER MEDIATION

by
Dr. Umbreit and colleagues at the
Center for Restorative Justice & Peacemaking, University of Minnesota

The Handbook of Victim Offender Mediation* An Essential Guide to Practice and Research
- Mark S. Umbreit
- 448 pages, ISBN 0-7879-5491-8, Jossey-Bass Publishers, 2000,

The Handbook is available from your local bookseller or online at www.amazon.com.

Of Victim Offender Mediation* is the first resource to provide a conceptual and research-based framework and a practical process for mediating a wide variety of criminal conflicts between victims of crime and their offenders. Step by step, this comprehensive handbook clearly defines how the process works, shows how to identify appropriate victim and offender participants, and reveals what it takes to prepare both sides for the up-coming meeting, which is facilitated through a humanistic dialogue-driven form of mediation.

Facing Violence: The Path of Restorative Justice and Dialogue
- Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates, and Katherine A. Brown
- 395 pages, ISBN 1-881798-45-3, Criminal Justice Press, 2003.

Facing Violence is available from your local bookseller or online at www.amazon.com

This book presents findings of a five year study of victim officer mediation and dialogue in crimes of severe violence pioneered in the first two states to initiate such a statewide service, in Texas and Ohio: The vast majori cases involved homicide. The programs are identified, along with case and client characteristics. The experience participants related to the impact the dialogue session had on their lives is described, including how helpful the

was, the degree to which it contributed to their healing and growth, how satisfied they were with the process, an related issues. Specific implications for policy and practice are presented, along with numerous cases studies review of related research and practice.

RELATED FREE PUBLICATIONS
of the
Center for Restorative Justice & Peacemaking, University of Minnesota

1. Meaning Making in the Aftermath of Homicide; October, 2002
2. An Annotated Bibliography of Victim Offender Mediation; September, 2002
3. A Study of Victim Offender Mediation in 6 Counties in Oregon; August, 2002
4. Citizens, Victims and Offenders Minnesota Correctional Facility Lino Lakes, Mn; July, 2002
5. Legislative Statutes on Victim Offender Mediation: A National Review, Mar, 2002
6. Forgiveness: An Annotated Bibliography; July, 2002.
7. Humanistic Mediation: Peacemaking Grounded in Core Social Work Values; Mar, 2002
8. Systemic Change Toward Restorative Justice: Washington County, Minnesota; Mar, 2002
9. The Impact of Restorative justice Conferencing: A Review of63 Empirical Studies in 3 Countries; May,
10. Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence: Differing Needs, Approaches and Implications; November, 2001
11. The Victim Impact of Restorative Justice Conferencing with Juveniles; May, 2001. (Updated July, 2001
12. Citizens, Victims and Offenders Restoring Peace Project: Minnesota Correctional Facility for Women at Shakopee; January, 2001
13. Peacemaking and Spirituality: A Journey Towards Healing and Strength; September, 2001.
14. Restorative Justice Circles in South St. Paul, Minnesota; August, 2000
15. Directory of Victim Offender Mediation Programs in the US; September, 1997. (Revised February, 200
16. Restorative Justice Conferencing: Guidelines for Victim Restorative Justice Conferencing: Guidelines fo Victim Reparative Boards to People, Communities, and Cultures; February, 2000.
17. Group Conferencing: Restorative Justice in Practice; March, 1999.
18. . Mediation of Criminal Conflict in England: An Assessment of Services in Coventry and Leeds; March,
19. Mediation of Criminal Conflict: An Assessment of Programs in Four Canadian Provinces; December, 19
20. Victim Offender Mediation: An Analysis of Programs in Four US States, 1992.

WEB-SITE

of the
Center for Restorative Justice & Peacemaking
University of Minnesota
ssw.che.umn.edu/rjp

For additional training materials and technical assistance related to the development and impact of restorative justice mediation and dialogue programs such as family group conferencing, community conferencing, peacema circles, sentencing circles, victim offender dialogue groups, with surrogates, in correctional facilities, victim im panels, as well as victim offender mediation, contact the Center's web-site at the University of Minnesota.

UNIVERSITY OF MINNESOTA

School of Social Work
College of Human Ecology
www.rjp.umn.edu

Center for
Restorative Justice & Peacemaking
An International Resource Center in Support of Restorative Justice Dialogue, Research and Training

La giustizia ristorativa nel XXI secolo:

Un movimento sociale ricco di opportunità e rischi

Umbreit, M.S.,Vos, B. e Coates, R.B.

21 Aprile, 2005

RISCHI E INATTESE CONSEGUENZE NEGATIVE

Il movimento della giustizia ristorativa si fonda sui valori che promuovono sia la responsabilità sociale sia il recupero di chiunque sia vittima di crimini. Essa enfatizza i principi dello sviluppo umano positivo, della reciprocità, dell'empatia, della responsabilità, del rispetto e dell'equità. Eppure, i principi e le pratiche di tale movimento non sono intrinsecamente benigni, incapaci di arrecare danno. Infatti, come nel caso di molti altri movimenti ed interventi fondati su valori elevati e buone intenzioni, periodicamente vengono a galla notizie circa effetti o conseguenze dannose arrecati involontariamente.

In generale, l'insidia è nella difficoltà che accompagna il tentativo di soddisfare in modo equo una varietà di bisogni egualmente leciti: i bisogni delle vittime, quelli del reo, quelli della comunità, ed infine le necessità dello stato che tali bisogni è lì a rappresentare. Programmi circoscritti che rispondono ad una comunità specifica e vicina posso essere meno a rischio di errore rispetto all'operato di grandi istituzioni e dei governi, eppure abbondano gli esempi di danni non voluti.

A volte il problema deriva dalla mancanza di attenzione verso alcuni dei principi di base e delle linee guida che sono ad oggi consolidate e largamente conosciute. Per portare un esempio, alcuni giudici benintenzionati in due differenti stati hanno colto l'occasione, durante il processo civile per omicidio colposo per guida in stato di ubriachezza, di rinviare il reo e la famiglia della vittima ad un processo di mediazione – apparendo questa un'opzione positiva di ristorazione per entrambe le parti. Tuttavia, nei due casi non ci fu una preparazione in separata sede delle parti coinvolte, e le persone incaricate della conduzione delle riunioni di facilitazione mancavano di una preparazione specifica nell'ambito della mediazione vittima -reo.

In uno dei due casi, il giudice aggiornò il processo civile per permettere all'imputato e alla moglie dell'uomo che era rimasto vittima dell'omicidio di recarsi in camera di consiglio, allo scopo di capacitare la vittima alla determinazione, insieme all'imputato, del tipo di accordo che sarebbe stato per lei più vantaggioso. La vittima non aveva avuto alcuna preparazione in vista dell'incontro e neanche il suo avvocato aveva mosso obiezioni al procedimento. L'esperienza della vittima fu di intensa paura e ri-vittimizzazione nonostante le buone intenzioni del giudice. Nell'altro caso, il giudice rinviò l'imputato di omicidio colposo per guida in stato di ubriachezza ad un programma di mediazione locale noto per la lunga esperienza maturata nel settore, focalizzato sulle dispute civili e caratterizzato dal coinvolgimento rilevante nel procedimento, degli avvocati. Questa organizzazione si trovava ad affrontare il compito di realizzare un programma di mediazione in un caso di omicidio, avendo nessuna formazione o esperienza nel settore.

Non sono solo gli individui ben intenzionati a commettere tali errori. Un programma considerato al livello nazionale progetto esemplare di reinserimento del reo, ampiamente finanziato dal governo federale per sostenere procedimenti di *restorative group conferencing* invita le vittime all'ultimo momento senza preparazione, sostegno e con scarso coinvolgimento. Il risultato è che le vittime che vi hanno partecipato hanno sofferto una nuova vittimizzazione.

In molte giurisdizioni ci sono funzionari della giustizia minorile e giudici che, se la vittima è favorevole, inviano giovani rei ad incontrare le loro vittime, anche nel caso l'imputato non confessi il reato o preferisca non procedere a questo tipo di procedimento. Sono due i casi documentati in uno stato del centro ovest degli USA e riguardano sia un programma di mediazione tra vittima e colpevole dell'offesa/reo sia un programma familiare. In entrambi i casi le vittime e le persone che le hanno accompagnate per sostenerle si sentirono nuovamente vittimizzate dal procedimento a causa dell'atteggiamento tenuto dal reo chiamato a partecipare contro il suo volere. Le stesse vittime riferirono di essersi sentite obbligate a prendere parte al procedimento di mediazione, nonostante le buone intenzioni degli attivissimi patrocinatori della giustizia ristorativa che li avevano spinti a partecipare.

Tra i problemi riscontrati, alcuni sono il portato di una scarsa attenzione alla formazione dei volontari e al monitoraggio delle loro performance. Uno dei partecipanti ad un peacemaking circle racconta di essere stato chiamato a partecipare senza ricevere alcuna preparazione e di aver riscontrato che il facilitatore non solo monopolizzava il procedimento ma si identificava e sosteneva apertamente l'altra parte. Ed ancora, gli osservatori di un altro procedimento hanno riferito che un a community accountability board composto da tre anziani uomini in pensione nel rivolgersi al giovane reo che appariva di fronte a loro, ponevano domande e facevano commenti più da arbitri. Inoltre l'incontro si era tenuto senza la presenza della vittima e senza alcuna menzione dei suoi interessi e bisogni.

Alcuni di questi esempi sono anche il prodotto del tentativo del sistema della giustizia criminale di assumere il controllo del movimento e di modellarlo per venire incontro alle necessità tradizionali del sistema e della sua burocrazia. Come rilevano Zehr and Towes (2004), questi tentativi possono colpire l'anima del movimento della giustizia ristorativa e neutralizzare la sua efficacia. Un rischio comune di questo tipo è l'eccessiva enfasi sulla riabilitazione del colpevole, lasciando fuori i bisogni della vittima e della comunità. Negli Stati Uniti, almeno uno Stato ha adottato una legislazione a sostegno dei principi della giustizia ristorativa, motivata dagli effetti di tale approccio sul rischio di recidiva e sull'affollamento delle carceri (ambedue diminuivano). In modo analogo, un'organizzazione nazionale per la riforma della legge fortemente impegnata nell'ambito della giustizia ristorativa, ha spiegato le motivazioni di tale supporto chiamando in causa gli effetti della giustizia ristorativa sulla riabilitazione dei colpevoli. Ancora, un paese europeo si è dato una legislazione nazionale ispirata a principi della giustizia ristorativa ma orientata interamente al trattamento e riabilitazione del reo.

OPPURTUNITÀ PER ESPANDERNE LA VISIONE

Di fronte a queste insidie potenziali, il movimento per la giustizia ristorativa deve rimanere appassionatamente fedele alla sua visione costitutiva di un modo interamente nuovo di concepire e rispondere al crimine ed al conflitto. Questa visione si fonda su valori che risuonano da una parte all'altra del mondo sostenuti da una sempre più ampia tipologia di individui e comunità e offrendo molte opportunità per una nuova e più ampia incidenza. Una serie di queste opportunità è elencata di seguito, molte altre continuano ad emergere.

1 Dare inizio ad un impegno di sistema per offrire ai cittadini vittime di crimini – ad eccezione dei crimini più gravi e violenti – di scegliere una risposta fondata sui principi della giustizia ristorativa centrata sulla comunità locale. Le due parti manterrebbero il diritto legale di presentarsi dinanzi al sistema ufficiale della giustizia criminale o minorile, nel caso una di loro sentisse di non aver ricevuto un trattamento equo o non fosse soddisfatta con l'esito dell'intervento. Questa politica situerebbe la giustizia ristorativa all'avanguardia della risposta collettiva al crimine invece di relegarla in una posizione marginale come opzione percorribile solo da uno specifico gruppo di individui. Questa politica avrebbe inoltre come effetto un notevole risparmio sui costi.

2 Sviluppare un numero crescente di procedimenti 'ibridi' che integrano il punti di forza e di debolezza di ogni singola tipologia di intervento di giustizia ristorativa. Ad esempio, nei casi più seri, si potrebbe come primo approccio proporre alla specifica diade vittima-colpevole l'uso della mediazione tra vittima e colpevole ad un livello base o intimo. Questo primo contatto potrebbe essere seguito in un secondo momento da una sessione che vedrebbe coinvolti alcuni membri della famiglia e persone di supporto e ulteriormente, più avanti nel tempo da un intervento comunitario più ampio con la costituzione di un peacemaking circle più o meno con venti o trenta individui. Esempi di casi in cui è stata proposta questa combinazione vanno indietro fino all'esperienza della

Contea Genesee, NY, al caso del cecchino all'inizio degli anni 1980. Gli esempi includono anche un caso più recente nella contea del Dakota, MN, dove in risposta ad un incidente causato da studenti in una scuola superiore dovuto ad un tubo bomba fu predisposta una combinazione di elementi di mediazione vittima trasgressore*, family group conferencing*, e community peacemaking circle.

3 Aumentare l'uso di forme di dialogo al livello di comunità tra sostituti della vittima e del colpevole. Gli incontri tra sostituti possono dare una risposta parziale alle numerose vittime di crimini i cui trasgressori non sono mai stati catturati. Tali vittime sono parimenti bisognose di ottenere una migliore comprensione del perché gli individui commettono tali crimini e fare in modo che altri nella comunità conoscano l'effetto che hanno avuto sulle loro vite. Spesso le vittime ottengono benefici dall'aiuto che prestano per far sì che gli autori di reati simili rispondano delle loro azioni anche se nel proprio caso il reo non è mai stato preso. Si è visto come i gruppi di dialogo in prigione ed altre opportunità correttive che coinvolgono i trasgressori, le vittime di reati similari e membri della comunità, giovino a tutti coloro che vi sono coinvolti ad un costo relativamente basso. Esempi di ciò si sono avuti negli Stati del Minnesota, Washington e Wisconsin.

4 L'applicazione dei principi della giustizia ristorativa nei contesti scolastici dalle elementari all'Università. Tra gli esempi che si possono portare c'è l'uso di peacemaking circles per la gestione dei conflitti tra studenti nell'intera area di un distretto scolastico del Minnesota, e quello di altre scuole nel paese che utilizzano varie forme di mediazione vittima-trasgressore, mediazione tra pari, *family group conferencing*, *circles*, ed altri tipi di dialogo ristorativo.

5 Estendere l'uso dei principi della giustizia ristorativa agli ambienti di lavoro tra colleghi.

6 Ampliare l'utilizzo dei principi e delle pratiche della giustizia ristorativa anche per la gestione di casi di severa violenza, ad un livello nazionale.

7 L'offerta di maggiore sostegno alle vittime di violenze gravi. Ciò implicherebbe una rilevante espansione delle opportunità di dialogo tra vittima e aggressore per quelle vittime che cercano l'incontro. Includerebbe anche un utilizzo più diffuso di progetti di intervento sulle vittime che rispondono prontamente alle loro necessità, indipendentemente dal fatto che vi sia o no un confronto diretto con il trasgressore.

8 Sviluppare un forte supporto legislativo affinché le risorse pubbliche possano essere considerate una fonte di sostegno appropriata al finanziamento del movimento della giustizia ristorativa, sulla base della prova dell'efficacia del movimento nel ridurre la recidiva, limitare i costi e aumentare la soddisfazione della vittima e del cittadino nei confronti dei procedimenti della giustizia. Tali iniziative implicherebbero inoltre la costruzione di alleanze più forti con i gruppi di pressione della comunità, fondate sugli interessi comuni tra i propugnatori della giustizia ristorativa e i sostenitori della vittima di crimine.

9 Costruire sempre più ponti tra la cultura dominante ed i molti gruppi etnici e comunità di colore all'interno della nostra società. Uno degli approcci già in uso è quello di ricavare strumenti dalla tradizionale saggezza dei tanti popoli indigeni che hanno per secoli praticato elementi di quella che oggi viene chiamata giustizia ristorativa.

10 Utilizzare i principi della giustizia ristorativa per aprire nuove piste di ricerca sulle politiche sulla pena di morte.

11 Rafforzare il tessuto stesso della comunità e la responsabilità civica ampliando il coinvolgimento dei vicini e dei cittadini in iniziative di giustizia ristorativa comunitaria che offrono opportunità di contatti più frequenti e significativi gli uni con gli altri in attività a vantaggio di tutta la società.

DOMANDE PER IL FUTURO

Nonostante l'ampio e crescente riconoscimento internazionale dei principi e delle pratiche della giustizia ristorativa e le molte opportunità che si aprono al movimento nel ventunesimo secolo, sono molte le questioni irrisolte e spesso problematiche che rimangono aperte. Molte di queste toccano nel vivo l'integrità del movimento, mentre altre pongono questioni relative ad una sua equa e efficace implementazione. I temi più salienti sono riportati nella lista che segue:

1. La giustizia ristorativa attiene effettivamente allo sviluppo di un paradigma completamente nuovo di funzionamento del sistema di giustizia criminale al livello sistemico, o consiste, invece, in un insieme di processi, principi specifici e pratiche che possono operare all'interno del sistema di giustizia criminale convenzionale (Robinson, 2003)?

2. Come può il movimento di giustizia ristorativa evitare di diventare un intervento di livello micro al servizio delle vittime, dei rei e delle comunità privo di un effetto di livello macro, sui fattori determinanti il crimine e la delinquenza nelle nostre comunità che sono strettamente connessi al sistema sociale proprio della nostra società?

3. Può la giustizia ristorativa costituire effettivamente un approccio centrato sulla vittima quando quasi la totalità dell'enfasi e delle risorse del sistema sono rivolte all'identificazione, l'arresto, il processo e la punizione o anche la riabilitazione del reo?

4. Dove si trova il limite rispetto al quale le politiche e le pratiche possano essere considerate parte del movimento ristorativo? Come rileva Susan Shape (2004), esistono almeno due fazioni: "i puristi" che pongono limiti severi nel definire chi veramente sia "nel movimento", ed i "massimalisti" che tendono ad essere così esclusivi che diventa difficile stabilire cosa effettivamente renda le pratiche inequivocabilmente ristorative.

5. La stragrande maggioranza delle vittime di crimine non ha mai visto il proprio aggressore catturato e processato dal sistema giudiziario. Tali vittime sono generalmente ignorate dal sistema giudiziario - sia esso ristorativo o convenzionale. Come può la giustizia ristorativa farsi carico della molteplicità dei bisogni portati delle vittime di crimini rimasti impuniti, e a cui non è mai stata data l'opportunità di entrare in un processo di mediazione o in un peacemaking circle o in altri interventi correlati?

6. La giustizia ristorativa rischia di venir marginalizzata da un mandato essenzialmente limitato alla gestione di crimini e atti di delinquenza minori, la gran parte dei quali si autocorreggerebbe da sola?

7. Il sistema di giustizia ristorativa come movimento tenderà a convergere verso un metodo "standard" per cui uno specifico approccio o intervento verrà considerato appropriato per quasi tutti i casi, o dovranno essere tutti casi di un determinato tipo?

8. Uno dei pilastri principali dell'approccio della giustizia ristorativa è la sua enfasi sul coinvolgimento delle comunità ed il rispetto per i loro bisogni. Come riuscirà il movimento a gestire il fatto che molte comunità esprimono una preferenza per politiche e pratiche che sono lontane dalla filosofia della giustizia ristorativa? Il movimento sarà capace di unire il rispetto per tali posizioni al sostegno ad approcci più ristorativi?

9. Come riuscirà il movimento della giustizia ristorativa a gestire efficacemente i casi di violenza domestica? Si tratta di un'area molto controversa e esistono già molte opinioni differenti a riguardo. Alcuni sostengono che i casi di violenza domestica possono essere per consuetudine indirizzati a procedimenti di mediazione vittima-reo mentre altri sono più cauti a riguardo. In teoria, la giustizia ristorativa può avere molto da offrire nell'ambito della violenza domestica. Nella pratica, invece, nonostante le buone intenzioni, è potenzialmente molto dannosa. Come può lo spinoso territorio della violenza domestica incontrare le buone intenzioni di coloro che sono coinvolti nel movimento della giustizia ristorativa?

10. Negli Stati Uniti, il sistema di giustizia criminale conta un numero esorbitante di persone di colore prese nelle sue politiche e pratiche. Come può il movimento della giustizia riparativa evitare di ricreare la stessa situazione? Quante delle politiche e dei programmi del movimento interessano le comunità di colore? Quanti di questi

programmi e politiche vedono persone di colore attivamente coinvolte in posizioni di leadership e nell'offerta di servizi?

11. Come può la natura informale della giustizia basata sulla comunità che caratterizza il movimento della giustizia ristorativa combinarsi con la protezione dei diritti offerta dai nostri sistemi di giustizia criminale e minorile? Come può la diffusa e ingiusta disparità nelle sanzioni e negli esiti essere evitata nel momento in cui alle vittime e alle comunità viene data un'ampia gamma di possibilità per far assumere al reo le proprie responsabilità?

CONCLUSIONI

Il movimento della giustizia ristorativa sta avendo un impatto crescente sui *policy makers* e specialisti in ogni parte del mondo. Frutto di uno sforzo di riforma relativamente recente, il movimento porta con sé moltissime promesse per il ventunesimo secolo. L'attingere ai numerosi valori tradizionali del passato, propri di tante culture differenti, ci offre l'opportunità di costruire un sistema giudiziario e legale molto più affidabile, comprensibile, curativo/riabilitante che può condurci verso la costruzione di un più profondo senso di comunità, attraverso il fattivo coinvolgimento della vittima e del cittadino nelle iniziative di giustizia ristorativa.